

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Reclamo del deputato Manfrin sopra una votazione di ieri, e protesta del presidente. = Presentazione di un progetto di legge per una convenzione monetaria addizionale fra l'Italia, il Belgio e la Svizzera; e della relazione sopra lo schema di legge per l'acquisto di materiale di artiglieria da campagna. = Annunzio di una interrogazione del deputato Nelli, e di altra del deputato Nisco. = Seguito della discussione dello schema di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzato — Emendamenti svolti dai deputati Umana, Ferracciù, Landuzzi, Alli-Maccarani all'articolo 27 — Osservazioni dei deputati Asproni, Sulis, e Murgia riguardo ad istituti bancari di Sardegna — Risposta dei ministri per le finanze, e per l'agricoltura e commercio — Dichiarazioni dei deputati Barazzuoli ed Umana — Spiegazioni del relatore Mezzanotte — Reiezione della proposta Ferracciù, e approvazione dell'articolo, con aggiunta — Articolo del deputato Maccarani, oppugnato dai deputati Pissavini e Mezzanotte relatore — Si approva la proposta pregiudiziale — Approvazione del 28, dopo istanze del deputato Favale — Osservazioni dei deputati Branca, Pericoli, Griffini, Nicotera, Michelini, La Porta sul 29 — Spiegazioni del ministro e del relatore — Reiezione della proposta Nicotera, e approvazione dell'articolo — Emendamenti svolti dai deputati Landuzzi, Oliva e Leardi al 30 — Domanda del deputato Mancini — Spiegazioni e opposizioni del relatore e del ministro per l'agricoltura e commercio, e osservazioni dei deputati Griffini e Camerini — Approvazione dell'articolo 30-31 emendato, e di quattro seguenti — Sull'aggiunta della Commissione all'articolo 17 parlano i deputati Nervo, Mezzanotte, Borruso, Branca, ed è approvata. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per maggiore spesa pel traforo del Moncenisio. = Approvazione di due voti motivati, il primo della Giunta, il secondo dei deputati Pissavini e Luzzati, accettati dal ministro per le finanze — Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.

La seduta è aperta alle 2 e 10 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin ha facoltà di parlare sul processo verbale.

MANFRIN. Prima ancora che cominciasse la discussione di questo progetto di legge, io aveva dichiarato alla Presidenza che desiderava astenermi dal prendervi parte.

Quantunque l'appartenere a Banche popolari non sia un lucro, tuttavia volli astenermi per non portare nella discussione un giudizio preconcelto, avendo io grandissima fede in questi istituti di credito per l'opera educativa e morale che compiono nel nostro paese.

La Camera comprenderà che questo stesso mio sentimento mi rende sollecito che le discussioni e le votazioni procedano regolarmente. Ora io leggo nello Statuto l'articolo 53, che tutti conoscono, il quale è così concepito:

« Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente. »

Con ciò non intendo di muovere biasimo alla Presidenza, chè conosco benissimo l'articolo 45 del regolamento che dice che, se nessuno lo chiede, non si procede alla constatazione del numero: ma io rivolgo questa domanda all'onorevole nostro presidente, facendo appello alla ben nota sua lealtà, se nella votazione avvenuta ieri per divisione era in numero la Camera...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Manfrin, io non posso tralasciare di dire a lei che lo stesso sentimento di delicatezza che l'ha mosso ieri a

trattenersi dal prender parte alla votazione, doveva pure trattenerlo adesso dal presentare le sue postume osservazioni intorno alla medesima.

MANFRIN. Queste stesse sue parole dimostrano anche che la Camera ieri non era in numero, e protesto contro la votazione. (*Rumori e segni di disapprovazione*)

PRESIDENTE. (*Con calore*) Onorevole Manfrin, io protesto contro queste sue parole; ella non può revocare in dubbio l'autenticità della votazione avvenuta ieri.

MANFRIN. Io mi valgo del mio diritto di parola... (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Ella non ha diritto di muovere censura alla Camera: queste sue parole io le respingo assolutamente.

(*Il deputato Manfrin accenna di voler continuare a parlare.*)

Le tolgo la parola.

MANFRIN. Io lascio la parola perchè ella mi impedisce di continuare...

PRESIDENTE. Io faccio il mio dovere e lo richiamo all'ordine...

MANFRIN. Se non mi lascia spiegare...

PRESIDENTE. Ella non sta al regolamento che io debbo far osservare per ragione del mio ufficio. Se ieri ella credeva che la Camera non fosse in numero, doveva immediatamente muovere i suoi reclami; ma ella fa ora un'eccezione alla Camera, non solo intempestiva, ma che è pure una grave violazione del regolamento, che io non posso quindi che altamente riprovare. (*Bene!*)

MANFRIN. Ieri non ho parlato perchè...

PRESIDENTE. Non ha la parola, onorevole Manfrin.

Hanno chiesto congedo, per ragioni di salute: l'onorevole Maranca, d'un mese; l'onorevole Stocco, di 20 giorni; l'onorevole Anselmi, di 15; gli onorevoli Araldi, Sandri, Spaventa Bertrando di 10, e l'onorevole Sprovieri, di 5.

Per affari domestici, lo chiesero: l'onorevole Sorria, di 20 giorni; l'onorevole Scillitani, di 15; l'onorevole Gigante, di 10; gli onorevoli Zaccagnini e Mantegazza, di 8, e l'onorevole Arcieri, di 5.

L'onorevole Bortolucci ne domanda uno di 20 giorni per servizio pubblico.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione della convenzione monetaria, addizionale a quella del 23 dicembre 1865 tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera, sottoscritta a Parigi il 1° corrente anno. (*V. Stampato n° 93*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

L'onorevole Deleuse ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DELEUSE, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta incaricata di esaminare il progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per acquisto di materiale di artiglieria da campagna. (*V. Stampato n° 83-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PRESENTAZIONE DI DUE DOMANDE D'INTERROGAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Nelli ha rimessa questa domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro delle finanze sulle condizioni eccezionali delle miniere dell'isola d'Elba di fronte alle varie leggi minerarie della Toscana e delle altre provincie del regno. »

Onorevole Nelli, questa sua interrogazione potrà trovare posto opportuno nella discussione del progetto di legge intorno alle miniere dell'isola d'Elba, che già si trova all'ordine del giorno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Era quello di cui volevo pregare appunto l'onorevole Nelli.

NELLI. Sta bene. La mia domanda trova perfettamente la sua sede nella discussione di quel progetto di legge, quindi riconosco opportuna la proposta dell'onorevole presidente e l'accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nisco e Torre hanno presentata la seguente istanza intorno ad una domanda d'interrogazione dai medesimi già inoltrata:

« I sottoscritti domandano che l'interrogazione agli onorevoli ministri delle finanze e di agricoltura e commercio circa alcuni obblighi imposti per l'ultimo manifesto della Regia cointeressata ai coltivatori di tabacco della provincia di Benevento abbia luogo giovedì; altrimenti passa il tempo utile per detta coltivazione, la quale, a cagione dei suddetti obblighi, è resa impossibile, con danno gran-

dissimo di quelle popolazioni che da antichissimo tempo l'eseguono. »

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto per la seduta di giovedì.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che questa interrogazione avrà luogo giovedì.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO A REGOLARE LA CIRCOLAZIONE CARTACEA DURANTE IL CORSO FORZOSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla circolazione cartacea.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri è stata sospesa la discussione sull'articolo 27, per prima aprirla sull'articolo 28 della Commissione, il quale venne poi respinto.

Ora rimarrebbe quindi a trattarsi dell'articolo 27. Ne do lettura:

« Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n° 5160, relativa agli istituti di credito agrario. »

In ordine a questo articolo sono presentate diverse proposte.

La prima, sottoscritta dagli onorevoli Umana, Salaris, Parpaglia, Murgia, Asproni, Cugia, è un articolo sostitutivo così concepito:

« Agli istituti di credito agrario sarà concessa la facoltà di emettere per un terzo della loro emissione Buoni del taglio di lire cinque, salve pel resto le disposizioni della legge 21 giugno 1869, n° 5160. »

La seconda, degli onorevoli Landuzzi ed Umana, è un'aggiunta la quale suona così: « e dalla legge 14 giugno 1866, n° 2983, concernente il credito fondiario. »

La terza, sottoscritta dagli onorevoli Barazzuoli, Menichetti, Fossa, Arese Marco, Umana, Guevara, Nicotera, Torrigiani, Alli-Maccarani, Tamaio, Lazzaro, Carbonelli, Asproni, Musolino, Ercole, Crispi, Paternostro Francesco, Fabrizi, Lacava, Pissavini, Nervo, Monzani, Simonelli, Toscanelli, Ruggeri, Leardi, Alippi, Ferracciù, Pancrazi, Lovatelli, Raponi Pietro, Pandola Edoardo, Alvisi, Busacca, Trigona di Gela, Arese Achille, Guerrieri-Gonzaga, è pure un'aggiunta, ed è nei seguenti termini:

« Per altro, le Banche agricole costituite in conformità alla legge 24 giugno 1869, n° 5160, ed esistenti al 30 novembre 1873, possono emettere Buoni agrari da lire cinque per la metà della somma che sono autorizzate a mettere e tenere in circolazione.

« Questi Buoni da lire cinque saranno accettati

nelle casse pubbliche, rimanendo fiduciari nei rapporti fra le Banche ed i terzi.

« Questa disposizione di legge dovrà essere trascritta sui Buoni medesimi. »

La quarta è ancora un'aggiunta proposta dall'onorevole Ferracciù a quella presentata dall'onorevole Barazzuoli ed altri.

È così formulata:

« I Buoni agrari emessi dalla Banca Agricola Sarda in conformità della legge 21 giugno 1869, avranno corso legale nella sola isola di Sardegna durante il termine pel quale continueranno ad averlo i biglietti degli istituti dei quali si parla nell'articolo 15 della presente legge. »

L'onorevole Landuzzi propone poi un articolo sostitutivo...

LANDUZZI. Dichiaro di ritirare l'aggiunta da me presentata coll'onorevole Umana e di mantenere quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. La quinta, dell'onorevole Landuzzi, sarebbe, come dissi, l'articolo sostitutivo così redatto:

« Agli istituti di credito agrario sarà concessa la facoltà di emettere per una metà della loro emissione Buoni del taglio da lire cinque, salve pel resto le disposizioni della legge 21 giugno 1869, n° 5160.

« Nulla è innovato riguardo alla legge 14 giugno 1866, n° 2983, relativa al credito fondiario. »

Viene finalmente un'aggiunta proposta dagli onorevoli Alli-Maccarani, Umana, Minervini, Carbonelli, Ruggeri, Fabrizi e De Pazzi, che sarebbe la seguente:

« I Buoni agrari, emessi dagli istituti di credito agricolo, i quali si uniformino fedelmente alla detta legge del 21 giugno 1869, saranno ricevuti in pagamento delle imposte e dei generi di privativa dalle pubbliche casse delle provincie nelle quali gli istituti stessi abbiano una sede, fino a concorrenza dell'importare di tanta rendita pubblica o di Buoni del Tesoro a questo speciale oggetto depositati nelle casse dello Stato. »

Su quest'articolo sono vari iscritti. L'onorevole Luzzati si riserverà forse a parlare dopo. Allora la parola spetta all'onorevole Umana.

UMANA. Non appena fu distribuito il progetto di legge sulla circolazione cartacea, presentato dall'onorevole ministro delle finanze, mi preoccupai, come era dovere mio, delle perturbazioni e degli inconvenienti che potessero tener dietro all'attuazione ed all'esecuzione di quella legge.

Io non disconosceva nè respingeva i principii fondamentali ai quali il progetto di legge s'informava,

ne accettava le disposizioni più salienti; aspirava solamente ad introdurre alcune modificazioni mercè le quali gli spigoli, le asprezze di cui vanno sovente irte le nuove leggi, si arrotondassero e diventassero meno pungenti. Confortato dall'autorevole concorso degli onorevoli Parpaglia, Murgia, Ferracciù ed Asproni, presentai allora alla Commissione incaricata di rivedere quel progetto, di studiarlo e di esaminarlo, una proposta, mercè la quale i Buoni agrari emessi dalle Banche costituite, secondo la legge del 21 giugno 1869, potessero essere ricevuti nelle casse dello Stato in pagamento delle tasse o di altre consimili debiture; e ciò per il solo spazio di tempo che la stessa legge accordava alle Banche consorziali, acciò la loro emissione di carta dallo stato di corso legale passasse allo stato meramente fiduciario. Questa proposta a me nè ai miei colleghi non pareva illegale nè tampoco esagerata.

La legge già citata del 21 giugno 1869, legge che governa codesti istituti agrari, stabilisce le norme fisse che devono regolare e circoscrivere le loro emissioni; quindi quella legge si preoccupò di dare tutte le guarentigie a questi Buoni, acciò potesse durare ed essere salda la fiducia dei cittadini che dovevano accettarli.

Ora, se l'amministrazione della pubblica finanza intende che il pubblico abbia fiducia in questi Buoni, mal si potrebbe capire perchè in questa circostanza, anzichè concedergliela, voglia piuttosto scemargliela.

E tanto è ciò vero, che i contabili delle amministrazioni tutte dello Stato li ricevevano sempre. E non bastò un decreto del 1871, ma ci volle un altro decreto del giugno 1872, col quale comminavansi pene severissime ai contabili, perchè si potesse ottenere che quei Buoni agrari fossero respinti dalle casse dello Stato.

Partendo da questi principii, mi lusingava che la mia proposta verrebbe accolta.

Mi confortava altresì ad insistere il riflettere che nel primo progetto di legge presentato dall'onorevole Sella, per moderare e circoscrivere la circolazione cartacea, nel discorso preliminare si leggeva che intanto presentavasi quella legge, e domandavasi che sollecitamente venisse discussa, in quanto la legge nuova per la riscossione delle imposte adescava soverchiamente l'emissione abusiva della carta-moneta; rilevando l'esistenza di una connessione, di un nodo tra la nuova legge per la riscossione delle imposte, e l'emissione abusiva.

A quel progetto di legge del Sella fecero il viso dell'armi il Comitato e la Commissione; la legge non fu discussa; l'emissione abusiva però crebbe

gigante, si assise sopra basi, non saprei se solide, ma per fermo molto larghe. Il fatto sta ed è che il nesso, il nodo tra quella circolazione abusiva e la riscossione delle imposte, secondo la nuova legge, si saldò sempre d'avvantaggio; in modo che il voler reprimere rapidamente e con rigore quella circolazione abusiva, doveva necessariamente produrre una perturbazione grave nella esazione dei tributi.

Io, preoccupandomi di queste condizioni, credevo che per minorarne il tristo effetto, di cui tardi si sarebbe doluto il Governo, per facilitare il pagamento delle imposte ai contribuenti meno facoltosi, ed ai piccoli proprietari, sarebbe stato buon temperamento quello di cui testè parlava, cioè che i Buoni agrari fossero ricevuti in pagamento delle imposte nelle casse dello Stato. La Commissione respinse recisamente questa proposta, e troverete le sue conclusioni nella pagina 24 dell'ultimo allegato. Ecco le parole:

« La Giunta, considerando che ove si voglia toccare la legge 21 giugno 1869 bisognerebbe riformarla grandemente, e che ciò, oltre di uscire dallo scopo della presente legge, le darebbe tale estensione, da renderne l'approvazione più difficile, ed avuto anche riguardo alla opposizione assoluta fatta dal Governo alle susespresse domande, la quale moltiplicherebbe le difficoltà di condurre in porto la legge, come il paese desidera, non ha potuto accogliere le petizioni in parola. »

Veramente la mia proposta non modificava punto la legge, solamente invocava temporariamente un piccolissimo privilegio, se pur privilegio lo si vuol chiamare.

Ma vedendo la mala parata, perocchè la Commissione ed il Governo lo respingessero, non osai più di ripresentare nella Camera quell'emendamento, e vi rinunziar.

Vedo adesso che onorevoli colleghi di me più autorevoli e di me più coraggiosi lo presentano di nuovo. Io mi associo ad essi ed auguro loro miglior ventura.

Faccio invece una nuova proposta, un emendamento o sostituzione di articolo, come vorrete chiamarla, ed è quella che avete sott'occhio:

« Agli istituti di credito agrario sarà concessa la facoltà di emettere per un terzo della loro emissione Buoni del taglio da lire 5, salve del resto le disposizioni della legge 21 giugno 1869, n° 5160. »

Quando si discuteva la legge testè citata, parlando del taglio che doveva consentirsi al Buono agrario, il compianto Cordova preferiva queste parole:

« Sono persuaso che ai biglietti da una lira, da cinque lire ed anche da dieci, nelle attuali emergenze di crisi monetaria si potrebbero sostituire i mezzi di piccola circolazione, il che non vorrei, perchè potrebbero produrre quest'effetto, che io non desidero, che le Banche di credito agrario si risolvano in quelle Banche, in quelle amministrazioni pubbliche, che spesso si sono poste nella circostanza del corso forzoso a creare biglietti di piccolo taglio, approfittando della necessità, in cui si trova il paese, di segni rappresentativi per la minuta circolazione. »

L'onorevole Torrigiani divideva le stesse opinioni, dicendo :

« Io credo che ad assicurare un'operazione, che tratta non di circolazione fiduciaria, non di circolazione monetaria, ma di vera operazione agricola, sia necessario che il biglietto rappresenti qualcheduna di queste operazioni. »

In seguito a queste parole ed a queste opinioni, il taglio dei Buoni agrari fu stabilito in lire 30.

Trovo le parole del compianto Cordova e quelle dell'onorevole Torrigiani giuste e commendevolissime. Se non che, a me sembra che dal giorno in cui la legge si discuteva, ad oggi, le circostanze possano essersi mutate, ed infatti mutaronsi.

La necessità di un credito agrario era ed è tuttora riconosciuta. Però si scorse che in Francia, per quanto Napoleone III avesse circondato di cure e di protezione il credito agrario, desso era rimasto rachitico.

In Italia, quando si discuteva quella legge, si temeva pur troppo che toccasse al credito agrario una pari sorte.

La Camera trovavasi allora di fronte a due grandi difficoltà. La prima riguardava i proprietari, i quali non avrebbero mai potuto nè con profitto loro, nè con aumento della produzione agricola, torre a prestanza da una Banca di credito agrario del danaro all'interesse del 6 per cento; avvegnachè le proprietà rurali non possano in Italia sopportare interessi di tal fatta, non rendendo che difficilmente il cinque per cento, quasi mai il sei.

L'onorevole Maiorana colla sagacia che sempre lo contraddistingue attenuò questa difficoltà, avendo egli fatto riflettere che se i proprietari non potevano torre a prestanza dalle Banche del danaro all'interesse del cinque o del sei per cento, e se non era sperabile che le Banche agrarie lo dessero ad un tasso minore, vi era la schiera dei piccoli coltivatori i quali avrebbero potuto prenderlo a prestanza anche a quell'interesse; giacchè con quei fondi potevano iniziare e condurre a buon termine una nuova

coltura ed ottenerne sollecitamente una produzione lucrosa, mercè la quale avrebbero potuto soddisfare ai propri impegni e realizzare anche un profitto non piccolo.

La seconda difficoltà che si presentava era la quasi impossibilità di trovare persone che avessero depresso i loro capitali presso le Banche agrarie colla sola speranza di ritrarne il quattro od il cinque per cento e non mai il sei.

Opportunamente si considerava che i capitalisti potevano tuttogiorno impiegare il danaro all'8, al 9 ed anche al 10 per cento in altre speculazioni.

A questa cospicua difficoltà come si è riparato? Coll'emissione di Buoni agrari; perocchè, mercè quell'emissione, si potesse collo stesso capitale duplicare ed anche triplicare la produzione, ed in pari tempo duplicare ed anche triplicare il profitto. Epperò, quei capitalisti i quali avessero nelle Banche agrarie depositati i loro capitali, potevano ragionevolmente ripromettersi un interesse del 7 o dell'8 per cento, anche dopo detratte le spese di amministrazione.

Essendo così le cose, io dico, se si vuole che il credito agrario prosperi e migliori, se si vuole che produca lusinghieri risultati e frutti soddisfacenti, è necessario che le emissioni dei Buoni agrari sieno anzi che no favorite. E non vi è sicuramente miglior mezzo per favorire codeste emissioni fuorchè col diminuire il taglio dei Buoni medesimi.

Coerente a me stesso, io non cresco neppure di una lira la carta che circola, solamente domando che un terzo dell'emissione di questi Buoni agrari consentiti dalla legge a quegli'istituti, sia ridotto al taglio di 5 lire.

Se i piccoli coltivatori nelle borgate, nelle campagne, non possono servirsi dei Buoni agrari per le loro contrattazioni giornaliere, stantechè coi Buoni agrari di 30 lire non potranno mai procacciarsi le cose di cui abbisognano, egli è certo che non appena presi questi Buoni agrari correranno allo sportello della stessa Banca agraria per ottenerne il cambio, e così l'emissione resterà gravemente danneggiata e quasi completamente paralizzata.

In tal caso non avremmo punto a dolerci, se anche presso di noi, non altrimenti che in Francia, il credito agrario resterà rachitico condurrà una vita precaria, e si sfinirà fino a morirne.

Si è parlato da molti ed a lungo di trasgressioni di Banche di credito agrario, le quali avrebbero declinato dalla linea di condotta segnata loro dalla legge. Io non so quanto in quelle voci siavi di vero, di esagerato o di falso, non lo discuto; ma, anche

ammessa questa circostanza, non potrebbe portare ostacolo alcuno nè punto pregiudicare la mia proposta.

La legge sta scritta. L'articolo 1 e l'articolo 7 specialmente, non solo consentono, ma danno l'obbligo diretto al Governo di provvedere a che quegli istituti non escano dalla cerchia chiaramente designata, non possano trasgredire ai doveri che loro sono imposti, e guarentiscono completamente la fiducia che il pubblico in essi, e nelle loro emissioni deve riporre.

Per conseguenza, posto anche il caso che qualcuno di questi istituti abbia nei tempi passati, ed anche al presente, dato motivo a doglianze, non si sia mantenuto nelle condizioni dalla legge prescritte, può, solo che voglia, il Governo farvelo rientrare, e farvi persistere quelli che non se ne fossero allontanati.

Intanto è indubitabile che l'agricoltura dovrà molto progredire sotto la benefica influenza delle Banche agrarie. E se a me è lecito parlare di quelle provincie che a preferenza delle altre devo conoscere, posso assicurare che questi istituti giovano molto all'agricoltura nella Sardegna, e le produzioni degli olii, dei vini, del bestiame, sono cresciute di molto.

Per conseguenza io credo che questi istituti meritino di essere molto favoriti. E se il piccolo favore che io domando alla Camera fosse accordato, essi vivrebbero vita rigogliosa, e la produzione agraria in Italia ne sarebbe di molto avvantaggiata.

Le altre Banche possono ancor esse prestare a quell'interesse limitato anche ai piccoli coltivatori ed ai proprietari: però conviene ricordare che le altre Banche non portano il credito fino ai piccoli paesi, non lo portano nelle campagne, nè nei villaggi; e quand'anche ve lo portassero, non possono accordare fuorchè credito limitato e tenue, e molto meno poi possono accordare quelle rinnovazioni delle quali parla il primo alinea dell'articolo 1 della legge tante volte citata, ove si dice che: « Le scadenze potranno, mediante successivi rinnoviamenti, essere prolungate fino ad un anno. » Condizione questa che nelle Banche agrarie si può verificare, ma dagli altri istituti di credito per certo sarebbe follia volerselo sempre ripromettere.

Dopo queste considerazioni io mi lusingo che la Camera vorrà accogliere l'aggiunta all'articolo 27 da me presentata.

PRESIDENTE. Ora spetta a parlare all'onorevole Dossena.

DOSSENA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Quindi all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora passeremo allo svolgimento delle diverse proposte.

L'onorevole Umana ha già svolto la sua; ora darò la parola all'onorevole Ferracciù.

FERRACCIÙ. Dirò pochissime parole.

Io credo che la Camera debba fare buon viso alla mia proposta per due ragioni semplicissime.

La prima è, che la Sardegna, dalla Banca Agricola in fuori, non possiede nessun altro stabilimento che possa prestare aiuto efficace all'agricoltura, che per quell'isola è una condizione di vita o di morte.

La seconda, che dovendosi procedere all'alienazione di 200,000 ettari di terre ademprivili, è necessario che la Banca intervenga efficacemente, così per agevolare l'acquisto, come per promuoverne la coltivazione con tutti quei mezzi di cui può disporre in base alla legge del 21 giugno 1869.

Ora, è chiaro che, ove i suoi Buoni non avessero corso legale, e non fossero indistintamente ricevuti, non solamente mancherebbe ai proprietari ed agli agricoltori ogni mezzo di facilitazione, ma sarebbe anche difficile che il demanio dello Stato potesse fare con qualche vantaggio e senza grandi remore le sue operazioni di vendita.

Si aggiunge a ciò, che la Banca, in forza della citata legge del 21 giugno, ed anche dei suoi statuti, fra gli altri incarichi, ha pur quello di assumere il pagamento delle pubbliche imposte che fossero dovute dai proprietari e dai fittaiuoli; sicchè il corso legale, oltre ad essere un provvedimento reclamato dalle necessità della situazione, e dalle condizioni speciali dell'isola, potrebbe quasi dirsi che ha una specie di addentellato nella stessa legge istitutiva delle società di credito agrario, e che sotto questo punto di vista del pagamento delle imposte, mentre da una parte agevolerebbe ai novelli proprietari ed ai coltivatori di ogni sorta il modo di pagare, dall'altra fornirebbe alle finanze dello Stato un mezzo sicurissimo di riscossione.

Per queste semplici ragioni, e senza entrare in maggiori svolgimenti, io prego la Camera che voglia adottare l'articolo di aggiunta che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo sostitutivo dell'onorevole Landuzzi, così concepito:

« Agli istituti di credito agrario sarà concessa la facoltà di emettere per una metà della loro emissione Buoni del taglio da lire cinque, salve pel resto le disposizioni della legge 21 giugno 1869, n° 5160.

« Nulla è innovato riguardo alla legge 14 giugno 1866, n° 2983, relativa al credito fondiario. »

L'onorevole Landuzzi ha la parola per svolgere la sua proposta.

LANDUZZI. Io mantengo questa mia proposta, perchè mi sembra che in questa maniera si vengano a conciliare non tanto le idee testè espresse dall'onorevole mio amico Umana, quanto il concetto generale che ispira l'altro emendamento presentato dall'onorevole Barazzuoli e da altri miei colleghi.

Mi dispenso di ripetere le ragioni per le quali credo opportuno e conveniente che agli istituti di credito agrario debba essere concesso il biglietto del taglio da lire cinque, giacchè queste ragioni le ha espresse con molto senno e con molta eloquenza il mio amico Umana, ed in gran parte io stesso ieri le ho accennate.

Osserverò soltanto a questo proposito che io non sarei d'avviso che, mentre si vuole accordare il piccolo taglio agli istituti di credito agrario, si debba poi permettere che i biglietti medesimi abbiano il corso legale, perchè, in questo caso, essendo essi ricevuti nelle pubbliche casse, senza alcuna difficoltà, naturalmente riescirebbe inutile e superfluo a che il piccolo taglio fosse ai medesimi assegnato.

Questo è quello che comprende la prima parte del mio articolo sostitutivo.

La seconda esprime un concetto affatto nuovo.

Preoccupandomi delle conseguenze che potrebbe portare l'interpretazione dell'articolo 1 di questa legge, ho dubitato un momento se l'istituto di credito fondiario, in virtù dell'articolo medesimo, possa soffrire qualche detrimento nell'andamento della sua amministrazione.

La legge 14 luglio 1866, all'articolo 3, lettera *D*, stabilisce che « il credito fondiario può fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito con ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti. »

Poi all'articolo 5, lettera *B*, alinea, soggiunge: « Le anticipazioni a conto corrente si possono fare mediante polizze sopra corrispondenti *madre-fedi*, mediante *Buoni di cassa* del valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni. »

A fronte adunque dell'articolo 1 della presente legge, può nascere, ripeto, il dubbio, e gravissimo dubbio, che tali Buoni di cassa, equivalenti in certa guisa ai titoli al portatore, non potessero più dal credito fondiario essere emessi. Per quest'unica ragione, per togliere quest'equivoco, per non recare un intralcio alle operazioni di ragguardevoli istituti, ho proposto il mio povero emendamento, e mi affido che la Camera non vorrà respingerlo, non

portando alcuna variazione allo scopo che si prefigge la legge attuale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Asproni.

ASPRONI. Io voleva fare una semplice osservazione.

Nell'amministrazione dello Stato vi sono due norme per chi governa. La prima è che facciano tutto e governino a comodo e felicità dei governanti, dimenticando se stessi con una perfetta abnegazione. Questo ritengo che si fa. C'è la seconda parte, ed è quella di riguardare con uguale amore ed imparzialità tutte le parti che costituiscono il corpo della repubblica. E di questo mi sia lecito di dubitarne (*Si ride*) e oggi ne dubito per una bucnissima ragione. Prescindiamo da quello che è stato fatto col voto di ieri quanto alla proposta del Governo e della Commissione: se occorrerà, ne parleremo in altro tempo.

Noi abbiamo degl'istituti privilegiati i quali funzionano in tutte le parti del regno. La Sardegna è inclusa in questo? Appartiene essa all'Italia? Fa parte dell'intero corpo della repubblica? No, signori, non è contemplata. Mi direte: c'è la Banca Nazionale che ha le sue succursali in Sardegna: ma queste succursali sono soltanto nelle due principali città. E qui faccio appello all'onorevole Finali, che conosce benissimo l'isola e sa quanto bisogno essa abbia della protezione del Governo. Accenno che la Banca Nazionale ha succursali in tutte le provincie del continente e nella Sicilia.

Io domando: dove funzionano nell'interno dell'isola di Sardegna queste succursali? Se ne ignora perfino l'esistenza. Qual è il solo istituto propagato e conosciuto nell'isola? Non c'è che la Banca Sarda, della cui solidità ed amministrazione io non farò l'elogio; parli l'onorevole ministro che vi ha fatto fare rigorosissime ispezioni, e ne ha esaminata la bontà, la solidità e il modo come è amministrata. Io domando quindi, non come una concessione eccezionale, perchè noi siamo diseredati anche del beneficio comune della circolazione cartacea, domando come il Ministero potrebbe negare l'unico conforto alla Sardegna, che non ha nessun vantaggio nelle Banche fra le quali è ripartito il privilegio del corso forzoso con questa legge. Se voi non lasciate i mezzi indispensabili per aiutarsi nelle loro dolorose necessità, i Sardi non vi potranno pagare le imposte, come già vi diceva l'onorevole amico mio, il deputato Ferracciù. Non avranno come pagarvi i terreni ademprivili ceduti al demanio e messi in vendita; resteranno incolti e a carico dell'erario, con danno finanziario ed economico. L'onorevole

ministro Finali conosce come me la situazione del paese; parli, se vuole.

Considerate, o signori, tutte queste condizioni, e persuadetevi che, votando questo emendamento, provvedete al bene comune, fate un atto di giustizia, e non un favore.

SULIS. Chiedendo la parola anch'io su questo argomento, dichiaro che lo faccio a malincuore, e nel farlo cedo alla necessità d'impedire i danni che, a mio modo di vedere, verrebbero dall'accettazione degli emendamenti Umana e Ferracciù, che io non accetto. Dopo la votazione di ieri, dopo che si tolsero di mezzo tutte le Banche popolari e le altre Banche di credito, le quali con diverso nome operavano al modo uguale delle prime, ben si intendeva essere inutile solerzia quella di voler mantenere e salvare dall'universale naufragio le Banche agricole.

Vi ha di più, o signori, io riconosco che la legge istitutrice di queste Banche, cioè la legge 1869, deve essere corretta e modificata: ma credo che per le modifiche e le correzioni non sia nè utile, nè possibile cosa il farle adesso. A me importa, nell'interesse generale, che si dia vita più rigogliosa non solamente alla Banca Agricola Sarda, ma con essa a tutte le altre Banche che alla Banca Sarda si associano.

Ma, appunto per questo, voglio che tali istituti siano gelosamente tenuti entro i limiti che la legge originaria ha definito. Solamente rimanendoli in questi confini possono rendersi veramente utili: altrimenti operando, cesseranno di essere tali.

Io non faccio recriminazioni sul passato: però posso assicurare che la Banca Agricola Sarda non s'è sempre rattenuta agli uffici di indole agricola. Anch'essa imitò l'andazzo vizioso delle Banche popolari o no del quale discorse ieri il ministro di agricoltura e commercio.

Or dunque io, che penso non doversi più abbandonare il concetto sincero d'una Banca Agricola, sono logicamente obbligato ad oppormi ad ogni proposta che possa dare comodità alle Banche agricole d'uscire dal proprio compito e gittarsi ad avventure ed imprese disformi dal loro nome e natura. Altrimenti facendosi, s'aprirebbe loro quella porta che nella votazione di ieri si volle chiudere. E che questo sarebbe l'effetto necessario dell'emendamento dell'onorevole Umana, lo si chiarisce solo che si badi, che il piccolo taglio dei biglietti agricoli non è per nulla nè necessario nè opportuno per operazioni agricole per le quali il biglietto di lire 30, stanziato come prima emissione nella legge 1869, è sufficientemente adatto. Che se le Banche agricole sotto codesto specioso nome intendono penetrare

abusivamente nella circolazione cartacea, creata a nuovo con questa legge, allora capisco l'utilità del piccolo biglietto.

Per la medesima ragione, ed anzi più risolutamente anche, mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Ferracciù che vuole il corso legale dei biglietti della Banca Agricola Sarda nell'isola. Questa proposta è a più modi pericolosa ed impossibile. La credo impossibile, perchè viola tutta intera l'economia della legge attuale, che, se accordò agli istituti, di cui nell'articolo 1 della legge, un corso legale biennale, li sottomise a speciali carichi dei quali rimarrebbe libera la Banca Agricola Sarda, senza nemmeno la limitazione dei due anni. Nè si dica che non facendosi così non abbia la Sardegna come farsi viva.

Nell'isola di Sardegna esistono attualmente succursali della Banca Nazionale; poche è vero, due sole essendovene, una a Cagliari ed altra in Sassari. Però, nulla impedisce che tali succursali si aumentino. Vi ha di più: anche gli altri istituti, con la legge riconosciuti, potranno mandarvi proprie succursali, e di certo lo faranno, sapendosi che i capitali vanno ove possono fruttificare, e ben lo possono in Sardegna.

Io sottoscrissi e votai un emendamento con cui si chiedeva che gl'istituti non agricoli di Sardegna fossero ammessi al consorzio dei 30 milioni che la Commissione proponeva a favore delle Banche popolari e Banca del Popolo di Firenze. Cadde la proposta, e quindi se ora s'accordasse alla Banca Agricola Sarda e per l'isola il corso legale, vi si creerebbe un istituto che rasenterebbe il monopolio e quasi di forza indurrebbe la Banca stessa a tralasciare le operazioni agricole per altre, più lucrose certamente ad essa, ma nocive all'interesse puramente agricolo.

Neppure in questa circostanza voglio abbandonare le abitudini della mia vita parlamentare, durante la quale chiesi sempre per mio paese il dritto comune. Pertanto recisamente mi oppongo ai due emendamenti di cui discorsi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Trovo molto giuste le considerazioni dell'onorevole preopinante, ed anche io riconosco che nella istituzione delle Banche agricole c'è qualche difetto.

Le Banche agricole infatti come sono state costituite dalla legge del 21 giugno 1869, hanno una grande difficoltà di muoversi e di esercitare quei benefici influssi che da esse se ne riprometteva il paese.

Ciò è da attribuirsi in parte all'indole ed alla natura della legge stessa, ed io non avrei difficoltà

di prendere impegno, anche a nome del mio onorevole collega del commercio, di presentare nella Sessione prossima le necessarie modificazioni per rendere le Banche agricole più rispondenti allo scopo della loro istituzione.

La questione del piccolo taglio dei Buoni, come diceva benissimo l'onorevole Sulis, non è la sola; ci sono molte altre disposizioni che bisognerà modificare. Io però non credo che le proposte fatte trovino sede acconcia nel progetto che stiamo discutendo. Ed a proposito della legge del 1869, devo fare una confessione, ed è che quando la presentai alla firma di S. M. mi permisi cosa che usciva dalle regole consuete. Mi permisi cioè di accompagnarla con una breve relazione, sebbene si trattasse di un atto discusso e votato dalla Camera e dal Senato. In questa breve relazione, dicevo che io non mi sentiva il coraggio di sospendere la sanzione di una legge votata dai due rami del Parlamento, ma che mi augurava che col tempo si sarebbe migliorata. Con questo intendo dire che l'idea non è nuova, e che fino da quel momento io sentiva che quella legge presentava delle lacune e delle deficienze.

Riprendere questa legge in esame, presentare le modificazioni che ne migliorino la composizione e ne rendano più efficaci gli effetti, questa è cosa a cui ben volentieri io mi presto, ed il mio onorevole collega quanto me. Ma che nel presente progetto s'introducano dei nuovi elementi estranei, i quali non hanno con esso un vero rapporto necessario, questo per dire il vero non mi par conveniente.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani ha presentato anch'esso un emendamento che è il seguente, firmato pure dai deputati Umana, Minervini e Ruggeri:

« I Buoni agrari emessi dagli istituti di credito agricolo, i quali si uniformano alla detta legge 21 giugno 1869, saranno ricevuti in pagamento delle imposte e dei generi di privativa nelle pubbliche casse delle provincie nelle quali gl'istituti stessi abbiano la sede, fino alla concorrenza dell'ammontare di tanta rendita pubblica o di Buoni del Tesoro, a questo speciale oggetto depositati nelle casse dello Stato. »

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

ALLI-MACCARANI. Io chieggo alla Camera soltanto cinque minuti d'attenzione, e quindi mi rimetto al suo voto.

La mia domanda è limitatissima. La legge del 21 giugno 1869, come voi ben sapete, attribuisce alle Banche agricole il diritto di emettere Buoni da 30 lire in su, ed esprime di attribuir loro questi Buoni

per soccorrere la classe agricola, e segnatamente per facilitare a questa il pagamento delle imposte.

Ora io dico: quando la legge ha questo scopo precipuo di designazione, è ovvio l'invitare il Governo, ed il prescrivere a lui che questi Buoni possano essere accolti nelle casse dello Stato quando si pagano le imposte.

Contro questa facoltà di pagare le imposte mediante i Buoni agrari, questa facoltà che sarebbe la più vitale per gli istituti di cui parlo, concorsero dei decreti ministeriali i quali senza distinguere nell'estate decorso tra le Banche d'ogni genere che si erano attribuite l'emissione, e le Banche agricole che l'avevano per legge, dichiararono che tanto i Buoni di quelle che di queste, ove fossero trovati nelle casse dello Stato, si sarebbero considerati come una mancanza di carta-valuta, ed il cassiere che li avesse ricevuti, sarebbe stato responsabile degli effetti della mancanza.

Io, col mio articolo, al Governo non chie'vo altro se non che una riparazione contro l'eccessività dei decreti ministeriali, che cioè ammetta nelle casse dello Stato questi Buoni, allorquando s'impieghino a pagare imposte, o a pagare generi di privativa.

Nè intendo che il Governo arrischi niente: poichè impongo alle Banche agricole di depositare in mano del Governo tanti Buoni del Tesoro o tanta rendita pubblica equivalente in valore alla somma dei Buoni agrari che possono riceversi nelle casse pubbliche, sicchè non sarà permesso che si ricevano i Buoni agricoli nelle casse altro che fino alla concorrenza della somma che gli istituti stessi hanno data in garanzia al Governo.

Dunque con questo sistema, mentre date efficacia alla legge del 21 giugno, mentre favorite gli istituti agricoli, non ponete l'erario in nessun rischio. Evitate ogni perdita per esso, e apportate immenso vantaggio alle Banche.

Con queste poche parole spero di avere spiegato il concetto della mia proposta; e per essere coerente alla promessa che ho fatta, di non parlare oltre cinque minuti, non mi dilungo.

Soltanto mi si permetta un'osservazione.

Ho sentito in questa lunga discussione accennare che le Banche agricole non hanno prodotto vantaggi. Mi permettano coloro che hanno fatto quest'osservazione, che io la rettifichi.

Le Banche agricole sorsero nel 1870; sono state impedito nelle loro funzioni dalla famosa circolare Castagnaola del giugno decorso; sicchè la loro vita non ha contato che tre anni. Ora, in questi tre soli anni, la loro funzione è stata efficace. Io vi citerò quello che ha fatto la Banca Agricola Sarda.

Questa Banca, in soli tre anni, ha versato un capitale di lire 500,000, ha fatto circolare per sei milioni di Buoni agrari, e questi sei milioni di buoni agrari, sostenuti da tutte le garanzie che la legge del 21 giugno prescrive, hanno servito a far prosperare la Sardegna, che tanto ha bisogno di soccorso per la sua agricoltura.

La Banca Agricola nazionale di Firenze ha potuto col suo capitale di un milione tenere in circolazione per oltre due milioni di Buoni agrari, ed ha potuto sovvenire specialmente le maremme toscane. Vi è ben facile accedere alle maremme toscane e verificare quanti piccoli possidenti hanno goduto del beneficio della Banca Agricola nazionale. Potrete accertare che quella Banca ha soccorso dei consorzi per irrigazione, vedrete che a qualche possidente, che avrebbe dovuto abbandonare la sua accurata coltura, ha somministrato delle somme a lungo termine, cosicchè egli con quell'espedito si è sottratto ad altri contratti onerosi ed ha potuto continuare ad alimentare la sua propria industria, con suo e con vantaggio dei campagnoli suoi lavoratori.

Nella sola provincia di Lucca la Banca Agricola nazionale ha fatto operazioni per un milione, e nella provincia di Pisa per 500,000 lire in pochi mesi. Date a queste istituzioni tempo di allignare nel paese; fate che gli agricoltori, i quali sono più tardivi ad intendere il giuoco del credito, si persuadano del suo beneficio, e quelle Banche agricole ove ne sia rispettato lo spirito, ove sieno sostenute e protette, daranno all'agricoltura i soccorsi dei quali ha necessità. Considerate quanto la proposta mia e dei miei amici sia modesta, mentre, come ripeto, dal Governo non chiedesi altro se non che egli voglia ricevere nelle casse dello Stato i Buoni agrari nella misura della somma che gli istituti emettenti depositino in garanzia presso una cassa governativa in tanti Buoni del Tesoro o in cartelle di rendita pubblica.

Meno non può esigersi a sostegno d'una classe tanto importante che tiene la fonte precipua della ricchezza nazionale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Spero che l'onorevole preopinante, parlando di coloro i quali affermano che le Banche agricole non hanno reso alcun servizio, non avrà fatto allusione a me. Io anzi ho detto che hanno reso dei servizi e che in avvenire ne potevano rendere molto di più, se si colmeranno le lacune che presenta la legge con cui furono istituite.

Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Alli-Maccarani perchè i Buoni delle Banche agricole

possano essere ricevuti nelle casse dello Stato, credo che la stessa non possa essere accettata così su due piedi.

L'onorevole Alli-Maccarani dice, è vero, che si potrebbe stabilire che per garanzia dello Stato si avessero a depositare dei Buoni del Tesoro presso il Ministero delle finanze e che i Buoni delle Banche agricole avessero a riceversi fino alla concorrenza della somma così depositata. Ma come farà il ministro a sapere se dalle esattorie non sarà stata ricevuta una somma maggiore della somma depositata?

Trattasi evidentemente di una questione che vuol essere studiata, ed io non posso convenire che un simile provvedimento venga introdotto nel progetto che ci sta davanti.

Del resto, se un decreto reale pubblicato sotto la responsabilità ministeriale ha vietato che i Buoni delle Banche agricole vengano ricevuti nelle casse pubbliche, nulla osta che con altro decreto, quando ci fossero le dovute garanzie, venga rivotato un tal divieto, specialmente per qualche provincia.

ALLI-MACCARANI. Non ho fatto allusione all'onorevole ministro per le finanze, al quale, come all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, ho reso giustizia. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze che mostrano disposizioni in lui di vedere se il concetto del mio articolo potrà amministrativamente essere attuato, mi persuaderebbe a convertire l'articolo stesso in un ordine del giorno così concepito: « La Camera prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che non sarà impedito, dietro speciali garanzie, che i Buoni agrari emessi, in conformità della legge 21 giugno 1869, vengano ricevuti nelle casse dello Stato in pagamento delle imposte e dei generi di privativa, e passa all'ordine del giorno. »

MINISTRO PER LE FINANZE. La mia dichiarazione è che studierò la questione col desiderio di risolverla, purchè trovi il modo di garantire lo Stato. Ma non prendo impegno assoluto, perchè non so se posso mantenerlo.

ALLI-MACCARANI. Ho tanta fede nella buona volontà del signor ministro, che di questa sua dichiarazione prendo atto (*Susurro e risa a sinistra*), e spero che alle buone intenzioni, quando avrà studiato l'argomento, seguirà il fatto proficuo a queste Banche.

PRESIDENTE. Non insiste nella sua proposta?

ALLI-MACCARANI. Sostituisco alla proposta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che non accetta il suo ordine del giorno in questo senso.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole preopinante ha messo nel suo ordine del giorno, *prendendo atto della dichiarazione, che permetterà, ecc.* Ma io non ho dichiarato questo. Ho soltanto detto che studierò con tutto il desiderio di corrispondere al voto manifestato, contro le debite garanzie. Ma un impegno assoluto non posso e non sono in misura di prenderlo.

ALLI-MACCARANI. Ed io confermando la fiducia che ho nell'onorevole ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni, e rinunzio al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rimane la proposta aggiuntiva degli onorevoli Barazzuoli, Menichetti, Fossa, Arese Marco, Umana, Guevara, Nicotera, Torrigiani, Alli-Maccarani, Tamaio, Lazzaro, Carbonelli, Asproni, Musolino, Ercole, Crispi, Paternostro Francesco, Fabrizi, Lacava, Pissavini, Nervo, Monzani, Simonelli, Toscanelli, Ruggeri, Leardi, Alippi, Ferracciù, Pancrazi, Lovatelli, Rasponi Pietro, Pandola Edoardo, Alvisi, Busacca, Trigona di Gela, Arese Achille e Guerrieri-Gonzaga, che è la seguente:

« Per altro, le Banche agricole costituite in conformità alla legge 24 giugno 1869, n° 5160, ed esistenti al 30 novembre 1873, possono emettere Buoni agrari da lire cinque per la metà della somma che sono autorizzate a mettere e tenere in circolazione.

« Questi Buoni da lire cinque saranno accettati nella Casse pubbliche, rimanendo fiduciari nei rapporti fra le Banche ed i terzi.

« Questa disposizione di legge dovrà essere trascritta sui Buoni medesimi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

ASPRONI. Domando la parola.

Siccome le parole che io intendo dire saranno brevissime e sono relative alla questione su cui hanno parlato l'onorevole ministro e l'onorevole Sulis, così parmi sia meglio che io parli ora per esaurire l'incidente e passare allo svolgimento degli altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ella intende parlare sull'emendamento Ferracciù relativo alla Sardegna?

ASPRONI. Intendo di rivolgere due parole all'onorevole ministro ed all'onorevole mio collega Sulis.

Gli studiosi della convivenza sociale hanno osservato che gli uomini quanto più vivono dispersi tanto meno sono conciliabili fra di loro. I pochi fanno sempre come pochi, e i pochi sono trattati da pochi; ordinariamente sono bastonati, e, se non sono bastonati, sono negletti; quindi restano figli della sventura. Non contenti del male che ricevono dalle azioni esterne e dagli avversari, i disgraziati si lacerano poi fra di loro.

Questo avvenne tra me e l'onorevole Sulis.

SULIS. Domando la parola per un fatto personale.

ASPRONI. Io accenno ad un fatto che addolora me e credo addolorerà anche l'animo dell'onorevole Sulis. Ma non creda l'onorevole Sulis, non creda il signor ministro che io abbia interesse alcuno nelle Banche, o che sia appassionato per esse. Una delle cause che mi determina a dare il voto a questa legge si è per debellare l'onnipotenza della Banca, divenuta, a mio credere, un pericolo per lo Stato e per se medesima. Io ho in odio ogni dispotismo, sotto qualunque forma si manifesti. Non potendo conseguire il fine in altro modo che frazionandone la forza, io voto questa legge anche con tutti i suoi inconvenienti.

Premessa questa dichiarazione, replico che nè l'onorevole Sulis, nè l'onorevole ministro hanno fatta nessuna osservazione, nessuna risposta alle evidenti ragioni da me addotte. Qual è la condizione speciale della Sardegna? È dessa contemplata in questo progetto di legge? No, signori. E che cosa vi supplite? Nulla. Qual è l'istituto che funziona con beneficio di tutte le parti dell'isola? È la sola Banca Agricola Sarda. Invito l'onorevole ministro a dirmene un'altra.

Ed io non ne parlo perchè sia la Banca Agricola Sarda, ma pel beneficio che reca al paese, soccorrendo la piccola proprietà agraria. E questo lo sa meglio di me l'onorevole Finali, ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ora, quando avete una condizione speciale di cose, quando avete un'ingiusta esclusione, quando non avete altro modo di ripararvi fuorchè concedendo questo piccolo favore, che pare un privilegio, ma che è un atto di giustizia, con quale coscienza si può contestare questo beneficio e respingerlo? Io per me vi dico francamente che non lo so comprendere.

Adesso voti la Camera come vuole.

PRESIDENTE. L'onorevole Sulis ha facoltà di parlare.

SULIS. Io mi restringo al fatto che ha preso aspetto di personalità dalle prime parole dette dall'onorevole Asproni; ma sono lieto di constatare che la fine del suo discorso non fu così dura come apparve sul principio. Io dunque mi accontenterò di dirgli che gli aforismi suoi sulla concordia delle opinioni sono pur miei, giacchè non ignoro che l'unione faccia la forza. Però non bisogna porre aforismi ad annullamento di proprie convinzioni. Qui c'è una differenza di opinione tra me e l'onorevole Asproni. Come io non posso pretendere che egli venga nella mia sentenza, così egli non può pretendere che io mi accosti alla sua. Quando c'è una radicale diver-

genza sulla valutazione di un fatto, non è a maravigliare che vi possano essere contraddizioni nel valutarlo.

Egli mi diceva che la condizione della Sardegna è affatto singolare in questo nuovo andamento della circolazione cartacea. Io sono di diverso parere, e credo che la sua condizione sarà eguale a quella di tante altre provincie del regno. Crede forse l'onorevole Asproni che in ogni provincia vi sia una Banca come il Banco di Napoli o di Sicilia? Simili istituti si andranno propagando di mano in mano; ma perchè ora in Sardegna non vi è ancora un Banco, come sarebbe quello di Sicilia, non ne viene per conseguenza che la Sardegna sia posta al di fuori della legge comune. Ora quello che voglio io è che la legge comune sia applicata.

Ma, diceva l'onorevole Asproni, con quale coscienza domandate voi la rielezione di questa proposta? Colla coscienza, rispondo io, d'un uomo onesto. Io credo che essa non abbia in sè i grandi vantaggi che egli si propone; credo anzi che danni gravissimi si abbiano, se si abbandona il concetto per me supremo sulla Banca Agricola, che cioè essa debba restringersi alla sua propria cerchia, perchè quando sia ben segnata la cerchia medesima, si persuada l'onorevole Asproni che i vantaggi agricoli si otterranno. Imperocchè sinora non si ottennero pel vezzo di operazioni non agrarie, e sebbene a quella Banca Agricola sieno stati prodigati elogi dall'onorevole Alli-Maccarani, io sono costretto a dire che per quel motivo questi vantaggi non si ottennero.

E giacchè vi sono in certo modo forzato, soggiungerò una circostanza di fatto, la quale appunto valse ad indurmi in questa opinione. La Banca Agricola Sarda in questi ultimi raccolti fece un'incetta scandalosa di tutti i grani del circondario di Tempio. È vero che quel tale agente fu diplomaticamente sconfessato; ma queste sono lucciole non lanterne. Quell'agente non avrebbe potuto disporre di tanta somma, se non fosse stato autorizzato dall'amministrazione.

Vedendo questo fatto, io mi sono messo ad indagarne il perchè; e vidi che uguali e forse maggiori danni si avrebbero, se mai, o direttamente o indirettamente...

ASPRONI. Domando la parola.

SULIS... si prosciogliesse la Banca Agricola Sarda dalle norme che la legge le segnava, e non voglio che n'esca.

D'altra parte ho affermato che la legge organica del 1869 vuol essere modificata in meglio: questo desidero anche nell'interesse ben inteso della Banca,

e qui intendo prender atto della dichiarazione fatta testè dal presidente dei ministri, la quale fu conforme al da me palesato desiderio.

MURGIA. Alle assennate osservazioni degli onorevoli miei colleghi ed amici Umana, Asproni e Ferracciù, che io divido pienamente, e che, per non tediarla, non mi farò a ripetere alla Camera, aggiungerò soltanto che nessuno può negare che la Sardegna sia in condizioni diverse delle altre provincie del continente.

A noi, in Sardegna, in virtù del voto di ieri, non ci resta che la sola succursale della Banca Nazionale, e questa non dà credito se non ai negozianti, e gli agricoltori inutilmente vi ricorrono, essa nemmeno li ascolta.

Per conseguenza se alla Banca Agraria non si accorda almeno ciò che ha domandato l'onorevole Ferracciù, la Sardegna se ne risentirà moltissimo; epperò, interprete di quello che pensano anche gli onorevoli Umana ed Asproni, io mi unisco all'onorevole Ferracciù, e starò all'emendamento, ossia aggiunta all'articolo che egli ha proposto.

Prego perciò la Camera ad avere uno speciale riguardo alle condizioni della sfortunata e quasi abbandonata nostra isola.

ASPRONI. L'onorevole Sulis ha lanciato delle accuse alla Banca Agricola Sarda che non credo giuste, e quindi non è opportuno che la Camera resti sotto l'impressione che la Banca Agricola siasi fatta incettatrice di grano, con abuso criminoso.

Questa asserzione io sento il dovere di respingerla. Vi saranno stati degli abusi, che naturalmente in ogni amministrazione talvolta si verificano, ma se vi sono delle persone che li commettono, le amministrazioni le eliminano e ci provvedono. Così fu fatto nella Banca Agricola di Sardegna.

Appena la direzione generale ne fu avvertita, cambiò tutta l'amministrazione, della quale pur facevano parte uomini rispettabili.

Per farvi vedere poi che anche questo incidente torna ad onore della Banca Agricola Sarda, vi dirò, o signori, che per ira e per cospirazione portarono tutti i biglietti al cambio repentinamente, e la Banca ha pagato all'istante puntualmente tutto il valore che le hanno portato, senza avere mancato mai nè al suo dovere, nè all'onore.

Dopo questi fatti, come si può venire a fare una insinuazione di questa natura?

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, l'onorevole Sulis non ha fatto insinuazioni, ha raccontato il fatto; ella può smentire il fatto, ma non può apporgli di fare insinuazioni.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che?

MINERVINI. Sulla presente questione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Barazzuoli.

MINERVINI. L'ho domandata prima io; io ho sottoscritto lo stesso ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora spetta la parola all'onorevole Barazzuoli; la Camera deciderà poi se ha da continuare la discussione.

MINERVINI. Signor presidente, io protesto, perchè ella ha data la parola all'onorevole Asproni per lo stesso motivo, e non credo che si debbano avere due pesi e due misure.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, io respingo la sua accusa.

Ho dato la parola all'onorevole Asproni quando già l'aveva data all'onorevole Barazzuoli perchè si trattava di una questione quasi personale; ma ora che ha parlato l'onorevole Asproni, la parola torna all'onorevole Barazzuoli.

Parli l'onorevole Barazzuoli.

BARAZZUOLI. Siccome taluni dei nostri onorevoli colleghi i quali avevano onorato della loro firma la proposta da me presentata alla Camera, hanno dichiarato di contentarsi di molto meno di quello che veniva chiesto colla proposta da me presentata, io che non appartengo a Banche nè agricole nè non agricole, e che parlava soltanto mosso dalla persuasione dell'utilità di questi istituti, non voglio passare per più realista del Re, e conseguentemente, tenendo conto e prendendo atto delle promesse fatte dall'onorevole ministro delle finanze, segnatamente di studiare le riforme da apportarsi alla legge sopra le istituzioni di credito agrario, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha la parola.

FINALI, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Asproni e l'onorevole Ferracciù mi hanno invitato ad entrare sull'argomento, che è stato materia di discussione vivace tra i rappresentanti della Sardegna.

Io debbo dichiarare che del fatto che è stato allegato non ho nessuna cognizione; e riguardo alla Banca Agricola Sarda, per quanto sia limitata l'ingerenza del Governo sopra di essa, non ho avuto a raccogliere nessun reclamo contro la medesima, e la sua amministrazione mi risulterebbe provvida e regolare.

E poichè sono sorto a parlare, vorrei che l'onorevole Asproni osservasse che la sua isola, che egli chiama così diseredata, rispetto alle succursali della Banca Nazionale ne ha quante ne hanno le altre

province, una per capoluogo di provincia; e quanto agl'istituti di credito agrario, mentre in tutta Italia ce ne sono 12, in Sardegna ce ne sono due.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Minervini.

MINERVINI. Io voleva prendere la parola per dire due cose.

Tutti vedono che da ogni parte si domanda qualche cosa; questo qualche cosa deve avere la sua ragione di essere, poichè tanti onorevoli nostri colleghi vi vengono a presentare gl'inconvenienti che temono debbano provenire da questa legge.

Indubitatamente questa legge mette la Camera in una condizione molto disagiata, imperocchè volete che sia legge di libertà o di monopolio? Sarebbe strano che il Parlamento italiano volesse una legge di monopolio. Finora c'era un monopolio per uno, adesso lo sommate per sei, e tutti gli altri gridano.

Quindi io, senza entrare in una discussione, che per me sarebbe dispiacevole, proporrei che tutti questi ordini del giorno, anzichè impegnare su di essi una discussione innanzi alla Camera, fossero presentati alla Commissione.

Se c'è da fare qualche cosa si faccia, ma si prenda una norma decisiva, perchè altrimenti si dirà che abbiamo ferito la Sardegna, che abbiamo ferito la Toscana e che non siamo qui per fare le leggi uguali per tutti i cittadini.

Io propongo quindi che tutti questi emendamenti, anzichè metterli a partito in ora tarda, sicchè per un voto o due potranno essere ammessi o rigettati, sieno rimandati alla Commissione e questa, dopo di averli esaminati li accetterà o non li accetterà come crederà, ma intanto si potrebbe risparmiare alla Camera tutta questa intricata discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, noi non abbiamo il piacere di vederla che da poche ore (*Ilarità*), ed ella non sa che questi emendamenti sono stampati da più giorni e trasmessi alla Commissione.

Ora non vi sono più altri emendamenti fuori quello dell'onorevole Ferracciù, l'onorevole Landuzzi avendo pure rinunciato al suo.

LANDUZZI. Ma io mantengo l'ultimo, che riflette il credito fondiario, qualora anche a questo riguardo non mi vengano dati schiarimenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. A mio avviso non ci possono essere dubbi che nulla è innovato alla legge del 14 giugno 1866 relativa al credito fondiario.

Se ci fosse alcuno che avesse questo dubbio, per parte mia non avrei difficoltà di aggiungere questa clausola all'articolo 27; ma non è entrato nè nell'animo mio, e neppure in quello della Commissione

il timore che possa insorgere questo dubbio, perchè il presente progetto non tocca in alcuna guisa la legge sul credito fondiario.

UMANA. Domando la parola per una dichiarazione, dopo la quale il compito dell'onorevole relatore della Commissione rimarrà abbreviato.

Deploro che sia nato dissenso fra l'onorevole Sullis e l'onorevole Asproni nell'apprezzare la Banca agricola sarda. Per conto mio non ho mai parlato e non parlerò mai di nessuna Banca in particolare; come privato non ne conosco, come deputato non me ne occupo.

Ho sempre fatto quanto era in mio potere per patrocinare gl'interessi della Sardegna, ed in questa Camera ho sempre trovato benigna accoglienza da parte di tutti gli onorevoli colleghi.

Anche questa volta non ho parlato di Banche in particolare, poichè il mio emendamento riguardava le Banche agrarie di tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia.

Detto ciò, tenuto conto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro per le finanze, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane che la proposta dell'onorevole Ferracciù.

Onorevole relatore, accetta?

MEZZANOTTE, relatore. Sono dispiacente che la Giunta non può accettare gli emendamenti proposti dai nostri onorevoli colleghi, imperocchè il voto di ieri aveva questa significazione di non estendere ad altri che ai sei istituti contemplati nella legge il beneficio della emissione.

Fatta questa dichiarazione prego i miei onorevoli colleghi a ritirare i loro emendamenti, perchè credo che avranno poca probabilità, di essere accolti.

PRESIDENTE. Rimane dunque solo l'aggiunta dell'onorevole Ferracciù, perchè quanto a quella dell'onorevole Landuzzi, mi pare che dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro non occorra più parlarne, dacchè quando si dice « Nulla è innovato » la legge rimane qual è.

FERRACCIÙ. Da taluno dei preopinanti parmi siasi detto non doversi fare eccezioni, nè creare privilegi uscendo dai limiti del diritto comune. Mi permetterò di osservare che qui non si tratta di creare alcun privilegio, ma piuttosto di rimediare in qualche modo alle enormi disuguaglianze introdotte da privilegi già creati e tuttora esistenti; si tratta puramente e semplicemente di fare per la Sardegna quello che si è fatto per altre provincie assai più floride e più fortunate di lei; si tratta in una parola di far sì, che essa possa provvedere alle neces-

sità del momento, alle condizioni della sua esistenza.

In altri termini, il corso legale che io propongo, potrà forse parere una eccezione, un privilegio, qualora si prenda isolatamente; ma ove si consideri in relazione coi bisogni dell'isola, non si può in esso veder altro, che un mezzo necessario per tenerla in piedi, per farla possibilmente camminare. Del resto, quando si è bloccati, quasi direi, da ogni parte, quando si è in presenza di un sistema, tutto monopoli ed eccezioni, il voler combattere a nome del diritto comune mi pare per lo meno una contraddizione.

Osserverò ancora che il mio articolo d'aggiunta, essendo ristretto al solo corso legale dei Buoni che la Banca è in diritto di emettere per la legge sul credito agrario, nè turba in veruna guisa l'economia della presente, nè ha nulla di comune con l'ampliamento del beneficio d'emissione, cui alludeva l'onorevole relatore nel respingere in massa tutti gli emendamenti.

Io pertanto insisto nella mia proposta, e prego nuovamente la Camera che voglia adottarla.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, all'articolo 27 non rimangono altre proposte che quella aggiuntiva sottoscritta dall'onorevole Ferracciù, la quale è la seguente:

« I Buoni agrari emessi dalla Banca agricola Sarda in conformità della legge 21 giugno 1869, avranno corso legale nella sola isola di Sardegna durante il termine pel quale continueranno ad averlo i biglietti degli istituti dei quali si parla nell'articolo 15 della presente legge. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, la proposta è respinta.)

Ora, all'articolo 27...

TORRIGIANI. Domando la parola per un'osservazione.

PRESIDENTE. Perdoni. Anzitutto prego la Commissione d'avvertire che, per togliere ogni dubbio intorno all'articolo 27, sarebbe, a mio avviso, meglio redigerlo nel modo seguente:

« Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n° 5160, relativa agli istituti di credito agrario »

Aggiungendo: « ed alla legge 14 giugno 1866, n° 2883, relativa al Credito fondiario. »

Così sarebbe tolto ogni dubbio.

Aderisce la Commissione?

MAUROGÒNATO. Aderisce.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani...

TORRIGIANI. Era questa precisamente l'osservazione che io intendeva fare alla Camera.

Dal momento che la Commissione nulla aveva innovato riguardo alla legge relativa agli istituti di credito agrario, bisognava fare altrettanto per il credito fondiario. Ciò che si lega necessariamente all'osservazione che l'articolo 1, approvato dalla Camera, esclude l'emissione per tutti gli istituti di credito, meno le sei Banche in consorzio.

PRESIDENTE. Mi felicito di avere interpretato il pensiero dell'onorevole Torrigiani.

Pongo ai voti l'articolo 27 come fu testè emendato.

(La Camera approva.)

Ora viene un articolo aggiunto, stato presentato dagli onorevoli Alli-Maccarani, Massari, Carbonelli, Ruggeri e Fabrizi. Questo articolo aggiuntivo suona nel modo seguente :

« I sei istituti consorziati, all'oggetto di sovvenire le Banche popolari, compresa quella del Popolo di Firenze, emetteranno, in proporzione del rispettivo capitale, sino a 30 milioni dei loro Buoni in più della somma per la quale sono autorizzati all'emissione dall'articolo 7 e seguenti della presente legge.

« La sovvenzione verrà fatta al saggio del 2 e 1/2 per cento dietro risconto di portafoglio o deposito di Buoni del Tesoro o di rendita pubblica al corso del giorno.

« Ciascuna delle dette Banche parteciperà alla sovvenzione proporzionatamente al capitale effettivamente versato a tutto il 30 maggio 1873.

« Il Governo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, determinerà l'ammontare della sovvenzione dovuta a ciascuna delle stesse Banche che abbia fatta la relativa domanda quindici giorni prima che spirino tre mesi. »

Come la Camera ha sentito, questa proposta va incontro evidentemente ad una questione pregiudiziale. (*Movimenti diversi*)

È dover mio avvertire la Camera, poi essa farà quello che vorrà.

Domando se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione l'accetta?

MEZZANOTTE, relatore. La respinge.

ALLI-MACCARANI. Signori, ieri si discuteva se le Banche popolari dovessero essere autorizzate all'emissione di Buoni fiduciari a corso libero; il voto della maggioranza, che non fu il mio, dichiarò che questa concessione non dovesse accordarsi a quegli istituti.

Io ed i miei amici, benchè fossimo ieri nel numero

di quelli che rimasero soccombenti, pur tuttavia abbiamo tanto ossequio ai suffragi della Camera, che quel voto rispettiamo e tacitamente accettiamo.

Su quel voto non posso entrare a discutere: la mia proposizione entra in un campo tutto diverso. Ieri era questione di facoltà di emettere Buoni fiduciari, oggi invece è questione se debba aprirsi un modo alle Banche popolari di risarcirsi del danno loro arrecato col togliere loro quei biglietti dei quali per ben otto anni hanno fatto uso. Questo può ottenersi, a nostro avviso, con designar loro il modo di avere riscontri e soccorsi per parte delle sei Banche, che da questa legge sortono rinvigorite e privilegiate.

Ben comprendete che l'un concetto non contrasta affatto coll'altro. Imperocchè là ieri si discuteva se doveva darsi il diritto di esercitare un diritto speciale, qui si tratta di vedere se debba concedersi quello che suole accordarsi a chiunque ha risentito un danno. Che le Banche popolari siano immedesimate con molteplici e vitali interessi del paese, non sta a me il dimostrarlo, perchè oratori più validi e più efficaci l'hanno detto, ed oramai è nella coscienza di tutti. Se alcuna per precipitosi movimenti ha mancato a se stessa, un largo numero di queste Banche benefiche ha dimostrato come nella grande maggioranza presso di noi anche dal popolo il credito si esercita seriamente e giudiziosamente.

Oggi che noi, per sostenere le Banche della sfera più ricca e più potente, spingiamo la nostra azione legale fino a suppor loro un capitale che non hanno e che, secondo la legge, dovranno integrare in sette anni, come mai possiamo lasciare inosservate affatto le Banche più modeste, le quali pur sopperiscono a tanti bisogni, singolarmente modesti, nello insieme loro vitalissimi? Ove questo facessimo, andremmo incontro al difetto d'inchinarci in faccia alla ricchezza e di volgere il guardo indifferente ai men favoriti dalla fortuna.

Queste poche osservazioni per me bastano a giustificare la mia proposta. In che si sostanzia questa proposta? Si sostanzia in poche idee. Le Banche consorziali, che tuttogiorno funzionano per imprese gigantesche, per agevolare sempre più l'aggio dei facoltosi, abbiano dal Governo una somma di biglietti a corso legale espressamente destinati a riscontare il portafoglio delle Banche popolari, che ad esse facciano ricorso. E non vogliamo, io e gli altri sottoscrittori della proposta, che pericolo alcuno corrano le Banche consortili sovventrici.

Siamo anzi gelosissimi del loro interesse, nè invidiamo loro nè vantaggi, nè privilegi; ed anzi imponiamo a queste Banche popolari di garantire

le sovvenzioni, che hanno richieste, o mediante tanti effetti commerciali, che consegnino al risconto presso le Banche sovventrici, o anche mediante Buoni del Tesoro o rendita pubblica al corso della giornata.

Con questo sistema le Banche popolari non entrano affatto nel novero di quegli istituti che hanno speciali prerogative. I Buoni fiduciari non risorgono, e soltanto gli istituti più umili si rivolgono ai più prosperi di facoltà e di mezzi dicendo loro: datemi quello che a voi nulla costa, perchè io possa nel mio cammino procedere umile e senza rovine.

Qui si farà l'obbiezione che, mentre noi stiamo occupandoci di limitare il corso della carta, si viene col mio progetto ad aumentare di 30 milioni l'emissione che la legge nel suo concetto primitivo ha voluto stabilire. Ma se noi riflettiamo che questi trenta milioni di più sosterranno la vita di tanti piccoli industriali, di quei moltissimi i quali attingono dalle Banche popolari la sussistenza e l'alimento dei loro traffici, ci persuaderemo come il paese non possa da quest'aumento risentire danno alcuno e che la misura traboccherà a favore dell'utile pubblico. A buon conto fin qui le Banche popolari avevano in circolazione Buoni a corso fiduciario; ora se alle medesime verremo a sostituire biglietti a corso legale, non faremo altro che riporre le cose nello stato primiero, e intanto torremo quella disparità di tagli di cui tanto si preoccupano il Governo e la Commissione.

A me sembra che la mia proposta sia modesta, mentre di fronte a questa sta un bisogno del paese. E di più, se non erro, questa proposta concorre a facilitare che si raggiunga più presto l'abolizione del corso forzoso.

Si va discorrendo del modo di trarre a noi l'oro, del modo d'aumentare le esportazioni.

Ma, signori, a raggiungere questo duplice scopo qual è la cosa che dobbiamo fare per la prima? Dobbiamo cercare di sostenere l'attività, cominciando da quella che ha sorgenti più modeste fino a quella che dai più lauti profitti s'alimenta. Se quindi abbandoniamo affatto le Banche popolari, sarà sospeso il lavoro di molte piccole industrie, sterilito il lavoro di quantità di persone, reso meno possibile il risorgere della ricchezza nazionale.

Aiutiamo la produzione in generale, perchè soltanto da quella avremo il modo di trarre a noi denaro, di aumentare l'esportazione e ci avvieremo davvero all'abolizione del corso forzoso. Ma se non pensiamo a provvedere a che i capitali soccorrano dall'alto al basso e aiutino la produzione, la cessa-

zione del corso forzoso resterà una speranza e nulla altro.

PISSAVINI. Nella seduta di ieri io conchiusi un mio breve discorso, con cui chiedeva che i biglietti delle Banche popolari venissero pareggiati nel corso legale a quelli delle Banche privilegiate, facendo riflettere alla Camera che il venire in soccorso di questi istituti, porli al sicuro di nuove scosse, collocarli in una posizione identica a quella di altri meno importanti, ammessi al consorzio, era non solo un atto di giustizia, ma ben anche un atto di buona amministrazione, poichè le Banche popolari moralizzavano il popolo, lo eccitavano al lavoro ed al risparmio, gli fornivano i mezzi per lavorare, e contribuivano potentemente allo sviluppo della ricchezza pubblica e della prosperità nazionale.

Ad onta di tutti gli sforzi fatti da me e da altri che avevano proposti emendamenti nel senso di favorire le Banche popolari che in critici momenti avevano pur resi importanti servizi al paese, la Camera ha creduto non solo di adottare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Consiglio sopra tutti indistintamente gli emendamenti, ma ha respinto, benchè ad una debolissima maggioranza, fin anche la modesta proposta della Commissione.

L'onorevole Alli-Maccarani viene oggi con una proposta la quale, mi permetta di dirglielo francamente, cerca di far rivivere una proposta che venne respinta dalla Camera con mio profondo rammarico.

Io credo che la dignità stessa della Camera non permetta più di ritornare sopra questa questione. Il discuterla benchè sotto altra forma, mentre la sostanza è perfettamente identica, menomerebbe la serietà delle nostre deliberazioni e si recherebbe una grave lesione al sistema parlamentare, che è dover nostro mantenere integro e rispettato.

L'onorevole Alli-Maccarani, in poche parole, cerca di far rientrare dalla finestra ciò che è stato respinto dalla porta.

Ed ecco come ed in qual modo l'onorevole Alli-Maccarani propone che gli istituti consorziali emettano per sovvenire le Banche popolari, compresa quella del popolo di Firenze, in proporzione del capitale da esse effettivamente versato, trenta milioni di loro biglietti in più della somma per la quale sono autorizzati colla presente legge, da suddividersi tra le Banche in proporzione del capitale versato al 30 maggio 1873.

Avvi forse essenziale differenza tra la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani e quella della Commissione che non venne pur troppo accolta dalla Camera? Lo ripeto essa diversifica nella forma ma è eguale nella sostanza.

Io non posso seguire su questa via l'onorevole Alli-Maccarani, e sono profondamente convinto che non lo seguirà la Camera, tenera, come è sempre, del suo decoro e della sua dignità.

Non si abbia quindi a male l'onorevole mio amico Alli-Maccarani, se quantunque a malincuore, non posso a meno di proporre, come propongo, la questione pregiudiziale sopra la sua proposta. (*Bene!*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pissavini propone la questione pregiudiziale sulla proposta dell'onorevole Alli-Maccarani, la quale questione pregiudiziale evidentemente sorge dalla stessa proposta, come la Camera ha potuto rilevare dalla lettura che ne ho data.

ALLI-MACCARANI. Io sono molto dolente di trovare tra i miei oppositori uno de' più fieri e zelanti difensori dell'interesse delle Banche popolari...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ci è qualche cosa al disopra delle Banche, onorevole Alli-Maccarani, ci sono i principii.

ALLI-MACCARANI. Se ci sono i principii, ci sono ancora, onorevole presidente, gl'interessi di tanti industriali modesti ed operosi che reclamano di non essere abbandonati.

L'onorevole preopinante, se non isbaglio, non ha avvertito che la mia proposta concerne tutte le Banche popolari, e non ha riguardo nè all'una nè all'altra, ma risponde ad un interesse pubblico essenzialissimo, generale. Quest'interesse generale appunto riflette a dei principii d'ordine pubblico, i quali certamente possono stare a parallelo con quelli puramente economici che informano la legge attuale.

Nè può dirsi, come asseriva il preopinante, che io rientri dalla finestra mentre non posso oggi farmi adito dall'uscio; poichè ben intende la Camera che, finchè ieri si discuteva della facoltà di emettere biglietti, se quella discussione sortiva favorevole alla domanda, si dava alle Banche popolari il mezzo onde sopperire alle loro occorrenze senza ricorrere alle altrui sovvenzioni. Allora non si poteva trattare di sovvenzioni per mezzo degli sconti speciali, appunto perchè una sovvenzione legale veniva accordandosi alle Banche mediante la concessione di una facoltà espressa e determinata.

Io oggi non entro da una finestra; io trovo un altro uscio aperto; e ne profitto dicendo: a quelle Banche, a cui non date un mezzo proprio di estendere il proprio credito direttamente, accordate invece il modo di farsi soccorrere da coloro i quali, per lo strumento più vitale del credito, hanno un privilegio nella legge. Quindi per queste considerazioni

declino rispettosamente l'eccezione pregiudiziale, e credo che la Camera, che in tanta parte era favorevole all'articolo della Commissione, oggi debba essere più favorevole ancora all'articolo mio, il quale rispetta di più l'economia della legge, poichè afferma che non dovranno esservi che due specie di biglietti, quelli a corso forzoso e quelli a corso legale. D'altronde il mio progetto propone un riguardo per interessi ormai costituiti, importantissimi interessi, i quali, se non trovassero qui oggi uno sguardo benigno, potrebbero forse pericolar.

Voci. La chiusura!

MEZZANOTTE, relatore. La Commissione si unisce all'onorevole Pissavini, ed accetta la questione pregiudiziale. Ma intanto io vorrei osservare che l'onorevole Alli-Maccarani domanda: *la sovvenzione verrà fatta al saggio del due e mezzo per cento dietro riscontri del portafoglio od altro.* Ma le sei Banche saranno poi disposte ad accordare questo credito? La Camera può imporre a questi istituti di consentire anche loro malgrado? Certo, è tale cosa sulla quale la Camera non può deliberare.

ALLI-MACCARANI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta pregiudiziale sollevata dall'onorevole Pissavini contro l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Alli-Maccarani.

(È approvata.)

Ora verremo all'articolo 28.

« Art. 28. Un regolamento da approvarsi con decreto reale, previo il voto del Consiglio di Stato, darà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione di questa legge e quelle transitorie che occorressero per agevolarla; come pure stabilirà le norme e le garanzie per l'esercizio della più ampia vigilanza e sindacato da parte del Governo, anche per quanto si riferisce alla fabbricazione ed emissione dei biglietti consorziali, all'abbruciamiento e rinnovazione loro. Lo stesso regolamento determinerà i modi uniformi con i quali debbano essere tenute in evidenza le operazioni per i detti istituti di credito, e debbano, in ogni settimana, pubblicarsi le loro situazioni. »

FAVALLI. Io non ho che a rinnovare un'avvertenza che era già stata fatta all'articolo 4 degli onorevoli Torrigiani e Nervo riguardo alla fabbricazione dei biglietti.

Io credo che importi sia bene inteso che questa fabbricazione si faccia nell'interno dello Stato, e ciò per due ragioni: una finanziaria e l'altra di sicurezza.

La ragione finanziaria consiste in ciò che, volendo

noi con questa legge provvedere a diminuire il danno del corso forzoso, mi pare che sarebbe assurdo di mandare all'estero sei o sette ed anche otto milioni per la fabbricazione di questi biglietti. Per quanto questi pagamenti all'estero possano essere ripartiti in un anno o due, non è meno vero che avrebbero un'influenza assai grave sui corsi di cambio, e sul prezzo dell'oro.

Questo è il lato piccolo della questione, ma vi è anche il lato grande, che è la sicurezza.

Se noi commetteremo la fabbricazione di questi biglietti in Francia, in Inghilterra od in America, non potremo avere quella sicurezza che è necessaria a questo riguardo.

Mi si dirà che possono mandarsi ispettori e sorveglianti in queste fabbriche, ma i sorveglianti non potranno stare così attenti, che non possa avvenire che le incisioni le quali servono alla fabbricazione dei biglietti non siano sottratte per un quarto d'ora, per una mezz'ora, affine di prenderne un'impronta da cui ottenere una nuova incisione. Io credo che una bastevole sorveglianza non si possa assolutamente garantire. Ci si dirà che c'è la buona fede dei fabbricanti e che noi ci indirizzeremo a case rinomate per la loro buona onestà e solvibilità; ma io ritengo che per quanto sia onesta una casa straniera, non le si può confidare ciecamente la fortuna pubblica; ed inoltre vi sono dei casi in cui la buona fede non è sufficiente, essendo avvenuto, per esempio, che una notevole quantità di biglietti destinati alla Russia, fabbricati appunto in Inghilterra, fu sottratta, ed il Governo russo ne dovette subire il danno.

È pure avvenuto, or sono tre anni, che fu rubata in una fabbrica inglese una notevole quantità di carta destinata ai biglietti della Banca d'Inghilterra, per cui la medesima dovette promettere una mancia di 4000 lire sterline a chi sapesse scoprire l'autore per queste cose io credo che assolutamente sarebbe un'imprudenza far fabbricare i biglietti all'estero; i fabbricanti esteri non sono soggetti alle nostre leggi penali. Bisogna pure considerare che i biglietti che potrebbero porre in circolazione i fabbricanti od altri, sarebbero affatto simili a quelli emessi per conto del Governo, cosicchè sarebbe solo al ritiro dei biglietti, ovvero per la combinazione di trovarsene due collo stesso numero e serie che potrebbe scoprirsi dopo molto tempo questa frode; egli è evidente perciò che gli autori della medesima potrebbero essere quasi certi dell'impunità.

Io credo che le difficoltà di esecuzione non possono sorgere; queste difficoltà furono già opposte quando si trattò di fabbricare le cartelle della ren-

dita, e le cartelle della rendita furono poi fabbricate all'interno, e sono titoli, se non pel valore intrinseco, ma per l'aspetto estrinseco che possono stare alla pari di qualunque altro valore.

Io credo che in Italia non mancano nè disegnatori, nè incisori, e del resto si possono far venire dall'estero, e credo che è molto importante di avere un'assicurazione dal ministro che non ricorrerà all'estero per questi lavori.

Potrebbe anche avvenire il caso che noi potessimo essere in guerra con qualche potenza dove sta il fabbricante che avesse assunto la fornitura di questi biglietti, per cui noi non sapremmo più in qual modo rifornire quella quantità di biglietti che sarebbe necessaria.

Questi inconvenienti mi pare che bastino per indurre il ministro delle finanze a dichiarare che non intende rivolgersi all'estero per questa delicatissima provvista.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso che ripetere ciò che dissi altra volta, cioè che io terrò conto di queste osservazioni, e che ne parlerò anche col consorzio delle Banche. Ma non potrei dire di più anche perchè trattasi di materia sulla quale deve provvedere il regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 28.

(È approvato.)

Articolo 29 concordato tra Ministero e Commissione:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re dovrà presentare alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo della estinzione del corso forzoso. »

Questo articolo venne proposto in sostituzione dell'articolo 30 della Commissione, che era nei seguenti termini:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, il Governo del Re dovrà presentare alla Camera un progetto di legge inteso a costituire con mezzi straordinari un fondo di ammortamento della carta inconvertibile emessa per conto dello Stato. »

Su questo articolo erano iscritti l'onorevole Branca e l'onorevole Griffini.

BRANCA. Cedo la parola all'onorevole Griffini.

GRIFFINI. Atteso l'accordo completo che si è verificato oggi tra l'onorevole ministro e la Giunta intorno alla redazione di questo articolo, è cessato il motivo per il quale io mi era fatto inscrivere. Quindi rinunzio alla parola, riservandomi al caso di chiederla ove, durante la discussione, ne sorgesse l'opportunità, ben inteso prendendo il turno che sarà per competermi.

BRANCA. Io debbo dire pochissime parole. Siccome alla relazione sta annessa una tabella in cui si parla delle opere pie, e siccome è inteso che uno dei provvedimenti accettati anticipatamente per l'ammortamento del corso forzoso dovesse essere la conversione dei beni delle opere pie, io attenderò di avere qualche schiarimento dal signor ministro, e dalle sue parole vedrò se debbo rinunciare alla parola oppure presentare alla Camera qualche proposta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Debbo dichiarare che la Commissione non insiste affatto sulla scelta dei mezzi; insiste bensì perchè il ministro studi la questione e ne presenti il risultato alla Camera.

BRANCA. Io prendo atto della dichiarazione del ministro che la tabella non pregiudica la questione delle opere pie, e soggiungerò anche che la nuova redazione dell'articolo fatta dalla Commissione non mette così in evidenza l'idea dell'ammortamento come nel precedente articolo 30. Ho quindi ragione di credere che questo ammortamento, contemplato nel nuovo articolo, non abbia quel carattere di obbligatorietà che aveva prima, e questo non fa che confermare sempre più l'idea che ho avuto l'onore di sviluppare in questa discussione, cioè che la speranza dell'estinzione del corso forzoso, che si faceva balenare con la presente legge, è una speranza che diventa sempre più labile e fugace.

LA PORTA. (*Della Commissione*) Rinuncio alla parola; solamente tengo a dichiarare, e questo a nome della Commissione, che la questione del metodo e dei mezzi non è affatto risolta o pregiudicata dall'articolo concordato.

Circa poi l'apprezzamento in merito dell'articolo e delle sue conseguenze, non ho bisogno di aggiungere parole per renderne più forte il significato, o più carica la tinta di esso contro i colori languidi, che gli ha voluto attribuire l'onorevole Branca, il quale non mi pare che sia favorevole nè a questo, nè a qualunque altro articolo della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Favale ha facoltà di parlare.

FAVALE. Io mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Branca, purchè sia assolutamente esclusa l'idea di incamerare i beni delle opere pie, lucrando sul prezzo dei loro stabili.

Voci dal banco della Commissione. Ma no!

PRESIDENTE. Onorevole Pericoli.

PERICOLI. Io m'iscrissi a parlare su questo articolo 30, perchè voleva oppormi alla proposta della Giunta, per ciò che riferisce la formazione di un fondo annuo di ammortizzazione, come mezzo di estinguere il corso forzoso, e perchè voleva com-

battere altresì la conversione dei beni delle opere pie, che sono il patrimonio dei poveri in Italia, dal quale pareva, secondo la relazione della Giunta, si volesse trarre il fondo per questo ammortamento.

Io avrei combattuto con grande animo, e con piena fiducia quelle due proposte, persuaso come sono che il sistema d'ammortamento è un modo assurdo, inefficace e dannoso per togliere il corso forzoso, secondo che ho dimostrato nel discorso che pronunciai nella discussione generale di questa legge; e che il patrimonio delle opere pie non si può espropriare, nè convertire per ragioni giuridiche, economiche, politiche e sociali. Ora però che nella nuova redazione dell'articolo 30, divenuto 29, concordato fra la Commissione e il Ministero, si è abbandonata l'idea dell'ammortamento graduale, ma si parla in genere di trovare un modo per l'estinzione del corso forzoso, e dalle dichiarazioni fatte ora dal Presidente del Consiglio rilevasi che egli non intende coll'articolo suddetto ricevere alcun mandato per proporre la conversione del patrimonio delle opere pie, così io accetto intieramente la nuova redazione dell'articolo e ritirando definitivamente l'ordine del giorno che riservai per questo articolo nella discussione generale, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Onorevole Consiglio! rinuncia.

Onorevole Seismit-Doda! non c'è.

Onorevole Toscanelli! non c'è.

GRIFFINI. Vengo a dare breve risposta all'onorevole Branca.

La Commissione ha presentato la tabella sui beni delle opere pie, cui esso fece allusione, affine di provare, che prima di proporre un articolo di legge facente obbligo al Governo di presentare entro sei mesi un progetto per l'estinzione del debito verso le Banche, ha studiato profondamente la questione, ed ha voluto evitare il pericolo di fare opera vana.

La Giunta ebbe cura di accertarsi che i mezzi per procedere all'ammortamento esistevano, ed ha voluto offrire alla Camera il modo di acquistare essa medesima tale certezza.

Del resto, naturalmente la Commissione non poteva caricarsi di una responsabilità che spettava per intero al Governo, della responsabilità cioè di scegliere i mezzi più acconci per giungere all'abolizione del corso forzato e proporli alla Camera. Essa ha dimostrato dei fatti, essa ha indicato al Governo uno dei mezzi ai quali sarebbe dato di ricorrere con ottimo risultato, e qualunque possa essere la di lei opinione, non impedisce che invece si ricorra a mezzi diversi. La Giunta crede che, senza alcun danno, ed anzi con grande vantaggio e con piena guarentigia per le opere pie, si possa

combinare con loro una operazione, la quale fornisca allo Stato i mezzi per raggiungere uno scopo utilissimo.

Essa è d'avviso che questa operazione si possa eseguire in modi diversi, con uno dei quali lo Stato non farebbe altro che assumere un prestito dalle opere pie. Sarà però felice se l'onorevole signor ministro saprà escogitare un mezzo diverso e migliore.

Mi sembra che questa dichiarazione possa dissipare i dubbi sollevati dagli onorevoli oratori che hanno parlato prima di me. Del resto, mi pare che bastasse a ciò la redazione dell'articolo, il quale non indicava menomamente i mezzi cui il Governo avesse dovuto ricorrere, e quindi lasciava piena libertà a lui di proporre, ed alla Camera di deliberare.

Quanto alla relazione, addimostro, a mio credere, che la Giunta non veniva con leggerezza a suscitare nel paese speranze forse irrealizzabili, proponendo un ammortamento senza essere convinta che si poteva eseguire.

NICOTERA. Io non esamino ora se convenga o non convenga convertire i beni delle opere pie, delle congregazioni, dei municipi, ecc.; sarà questa una questione che la faremo se un Governo qualunque vorrà veramente venire all'ammortamento o alla cessazione immediata del corso forzoso.

L'articolo della Commissione, come era, dava al Governo l'obbligo di presentare, fra sei mesi, una legge per l'ammortamento dei biglietti a corso forzoso. Con la nuova redazione invece gli si dà l'obbligo di presentare una relazione sulle condizioni del corso forzoso. Francamente io non trovo, conveniente il fare della nuova redazione, accettata per quello spirito di conciliazione che tanto distingue la Commissione, un articolo di legge.

Ridotta la disposizione ai termini in cui è stata formulata dalla Commissione, basta prendere atto della dichiarazione del ministro. Inserire in una legge di tanta serietà la speranza, che il ministro fra sei mesi presenterà una relazione sulle condizioni del corso forzoso, e sui provvedimenti pel suo ammortamento, non mi pare cosa molto conveniente alla serietà del Parlamento.

Propongo quindi che si sostituisca un ordine del giorno all'articolo della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che è una questione che merita di essere chiarita.

A dire il vero io ho insistito lungamente presso la Commissione perchè si adottasse il concetto di un ordine del giorno, poi ho dovuto risolvermi ad accettare l'articolo e ne dirò brevemente il motivo.

Anzitutto io desiderava anche in questo di camminare di pari passo colla Commissione.

Secondariamente la Commissione annetteva molta importanza a formare un articolo di legge per dare maggiore gravità e maggiore solennità all'obbligo che si voleva affidato al Governo. In sostanza il pensiero della Commissione era quello di dire: studiate la questione e riferite alla Camera intorno ai mezzi che credete opportuni per poterla risolvere.

Ora niuno v'ha che possa negare la convenienza anzi la necessità di studiare la questione e di darne conto alla Camera. Quanto al presentare un progetto di legge proprio nelle forme, io ne facevo come dissi altra volta, una questione di personale insufficienza. Ma quanto al fare gli studi ed al presentare alla Camera tutta quella serie di provvedimenti che nell'animo mio sembreranno necessari per raggiungere il desiderato fine, non solo non ho difficoltà da opporre ma sono d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io pregherei l'onorevole Nicotera a riflettere che nell'articolo vi ha un obbligo del Governo, non una speranza. Leggo le parole. « Dovrà presentare alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso. » Dunque mi pare che sia tutt'altro che una speranza, è l'obbligo che assume il Governo di presentare i *provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso*.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, insiste?

NICOTERA. Le parole dell'onorevole relatore, per quanto autorevolissime, non mutano il mio pensiero.

MICHELINI. Domando la parola.

NICOTERA. Qui non si tratta di una disposizione di legge che sin d'ora accenni ai modi come arrivare all'ammortamento del corso forzoso...

LA PORTA. Domando la parola.

NICOTERA... qui unicamente noi diciamo al ministro: presentateci fra sei mesi una relazione sulle condizioni del corso forzoso, e sui provvedimenti per l'ammortamento... (*Interruzione dell'onorevole Abignente*) Ferdoni. Il mio amico Abignente, egli è tanto vecchio deputato quanto lo sono io, anzi più vecchio di me, perchè fu deputato anche nel 1848, ed io, per ragione di età, non potetti esserlo... (*Nuove interruzioni*); oramai sappiamo a che si riducono tutte queste disposizioni. A me pare che quell'articolo, e i sostenitori della legge dovrebbero comprenderlo, tolga molta serietà alla legge stessa. In-

tendo che alla Commissione convenga di mantenere l'articolo per lasciare un certo equivoco; ma per chi non vuole l'equivoco, per chi sa che la legge non provvede nè alla limitazione del corso forzoso, nè al termine del medesimo, trova perfettamente inutile quest'articolo. Il ministro dichiara che presenterà nei sei mesi la relazione che gli si domanda; a mio avviso è più conveniente alla serietà del Parlamento un ordine del giorno.

MICHELINI. Io entro perfettamente nelle viste del preopinante. Le leggi, o signori, si fanno pel pubblico, e non per stabilire i rapporti fra i vari poteri dello Stato; il che è ufficio delle leggi costituzionali non delle civili. Questo lo sanno coloro che appena siansi affacciati allo studio della legislazione.

Secondo che io la penso, è cosa assolutamente anormale inserire in una legge una disposizione, la quale abbia per unico scopo di obbligare il potere esecutivo a presentare questa o quell'altra legge, come troppo spesso facciamo, ovvero fare o non fare altro atto qualunque.

Forse che il reggimento costituzionale versa in pericolo? Forse che il mese, l'anno venturo non saremo più noi o non saranno più altri rappresentanti della nazione? Forse che al Parlamento mancheranno mezzi di costringere il Ministero a presentare entro sei mesi, od entro quel tempo che si ravviserà conveniente, la relazione che si desidera sul corso forzoso e sui provvedimenti pel suo ammortamento?

Laonde considerando che l'articolo di cui si tratta non dà nè toglie diritti ai cittadini, che riguarda solamente il Ministero, sul quale la Camera può esercitare quando che sia la sua azione, come lo può adesso, io respingo l'articolo 30, benchè abbia il consenso e del Ministero e della Giunta, i quali se diedero prova di spirito conciliativo, non badarono forse abbastanza alle norme che si devono seguire nel far leggi dai Governi costituzionali.

Cambiar l'articolo di legge in un ordine del giorno è male minore, ma nemmeno l'ordine del giorno è necessario in quanto che sempre si potrà, quando credasi necessario, costringere il Ministero a ciò che la Camera desidera.

LA PORTA. (*Della Commissione*) Non mi ha sorpreso, nè mi sorprende, la logica rigorosa del mio amico Nicotera. Egli, che è contrario a questa legge, egli che non ha risparmiato nè risparmia mezzi per farla naufragare, naturalmente non può accettare l'articolo proposto dalla Commissione, e deve venire anzi a dare il consiglio alla Commissione ed alla Camera, di accettare invece un ordine del giorno, con cui (cosa che solamente mi sorprende) viene a proporre di prender piuttosto atto delle di-

chiarazioni del ministro, verso il quale egli, combattendo questa legge, non credo che mostri molta simpatia e molta fiducia.

In conseguenza io non devo entrare nel merito dell'articolo; ma devo mettere in avvertenza, seppure ci fosse bisogno, la Camera, quanto il ministro, od almeno coloro che vogliono approvare la legge all'urna, che l'articolo è utile al trionfo della legge, e tanto utile che un avversario deciso della legge vuol combatterlo, e vuol sostituirvi un ordine del giorno.

Un articolo di legge è un obbligo che assumono i due rami del Parlamento, il Ministero e la Corona innanzi al paese, mentre un ordine del giorno è un semplice impegno morale della Camera e del ministro.

L'ordine del giorno dunque, a fil di logica, va contro la legge; l'articolo della Commissione è favorevole alla legge. Io prego coloro che sono favorevoli alla legge di accettarlo, non solamente per la superiorità indiscutibile del suo valore intrinseco costituzionale, ma ben anco per le sue conseguenze parlamentari, per l'opposizione di cui l'ha onorato l'onorevole mio amico Nicotera.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera propone che all'articolo 29 sia sostituito un ordine del giorno.

L'ordine del giorno sarebbe così concepito:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Ministero, che dentro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge presenterà una relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questa proposta dell'onorevole Nicotera è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 29.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 30, già 31:

« Gli istituti di credito menzionati in questa legge i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore a vista per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito.

« Saranno soggetti ad egual multa:

« gli istituti e le Banche di credito agrario costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo

il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati;

« le Banche popolari e la Banca del Popolo di Firenze che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti;

« gl'istituti di credito, gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge e gl'individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.

« Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione od individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

« Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'istituto emittente ed il Governo.

« Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sotto comminatoria di una multa da lire 50 a lire 500, a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. »

Due sono le proposte fatte in ordine a quest'articolo 30; l'una è dell'onorevole Landuzzi, l'altra degli onorevoli Oliva e Fabrizi.

OLIVA. Alla proposta firmata da me e dall'onorevole Fabrizi ne ho sostituita un'altra che ho deposta sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Mi riservo di darne lettura.

OLIVA. Credo che a quest'ultima si associ pure l'onorevole Fabrizi.

LANDUZZI. Io non farò che brevissime osservazioni.

Rispetto la stanchezza della Camera, e mi auguro che questa legge giunga a buon porto.

Ieri ho dimostrato che fra le Banche popolari, fra la Banca del Popolo di Firenze e fra gl'istituti di credito ordinario non vi sono notevoli differenze, perchè tutti questi istituti non debbano avere un eguale trattamento.

Ora, dovendosi discutere delle penalità che sarebbero applicabili agli istituti medesimi obbligati a ritirare la carta circolante entro il termine prefinito, mi limito a pregare vivamente la Camera di voler assentire a che l'eccezione che la Commissione propone per le Banche popolari, per la Banca del Popolo di Firenze e per gli istituti di credito agrario

sia estesa anche agli istituti di credito ordinario. A ciò mi consiglia l'intimo convincimento del mio animo ed il pensiero di prevenire, il più che sia possibile, i danni maggiori che al piccolo commercio potrebbero derivare. E tanto più mi persuado della equità della mia proposta, in quanto che penso che le Banche tutte hanno bisogno di procedere alle liquidazioni con ordine, senza disquilibrio e senza loro danno; e che (sono parole della Commissione) vi sono grandi difficoltà che s'incontrano per somiglianti operazioni. Se vogliamo seguire le norme della giustizia distributiva, che a niuno può essere diniegata, è naturale che non possiamo portare a quest'articolo eccezioni che tornerebbero a pregiudizio dei soli istituti di credito ordinario benemeriti anch'essi del paese al pari delle Banche popolari e della Banca del Popolo di Firenze.

Prego gli amici miei che seggono in quest'Aula; faccio un appello caloroso alla Commissione ed alla Camera, onde siano ben ponderati gli imbarazzi e le fatalità che potrebbe produrre una sanzione contraria. Adempio quindi al dovere di insistere che alle parole: « per gli attuali biglietti delle Banche popolari, della Banca del Popolo di Firenze » si aggiunga « e degli altri istituti di credito. »

Mi sono occupato altresì degli ultimi due commi del primitivo articolo della Commissione, essendo convinto che abbiano ad essere soppressi, con accettare piuttosto l'articolo del Ministero. Col primo comma si dice che, spirato il termine assegnato a ciascun istituto, la somma corrispondente ai biglietti che saranno tuttavia in circolazione, dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti per il tempo di cinque anni, onde coloro che non avessero ancora presentati i loro biglietti al cambio, abbiano campo di ottenerne l'incasso.

Ma comel... Circoscrivere, immobilizzare per così lungo tempo i capitali di un istituto, dopo che lo avete sottoposto ad una precedente penalità? Lo volete dunque gravare di una doppia tortura, di un doppio peso, che può essere la sua rovina, contro ogni principio della giustizia e della morale? Consentitemi questo libero sfogo.

Ma quando la legge ha stabilito un termine perchè cessi la circolazione abusiva; quando una Banca vi si è uniformata, lo scopo della legge è raggiunto, e non vi debbono essere penalità, multe, o comminatorie, se per smarrimento, per fatto di terzi, o per qualsiasi altra causa, i biglietti non si presentano al cambio.

Inconvenienti ne citerei ad oltranza. Son pago di accennarne uno che potrebbe con molta facilità avverarsi. Udite: per spirito di malignità, o per sen-

timento invidioso, taluno raccoglie i biglietti di un determinato istituto, non li presenta al cambio, proprio perchè quell'istituto sia costretto a fare il deposito nella Cassa depositi e prestiti di un cospicuo capitale per ritirarlo Dio sa quando, trovando così un intralcio ed un ostacolo per sopperire ai propri bisogni, alla propria industria, al proprio commercio, alle esigenze della sua clientela. L'animo mio rifugge da più oltre pensarvi.

Il secondo comma, che condanna alla soppressione, riflette la divisione degli utili, che, decorso il quinquennio, sarebbero per metà assegnati al Governo. Ma, Dio buono! con quale titolo, con quale corrispettivo, con quale ragione? Io davvero non lo capisco.

Tolta alle Banche la ulteriore circolazione, costrette al ritiro dei loro biglietti in un periodo fisso, le avete gravate di troppo; lasciatele in pace. Non vi preoccupi il fatto dei terzi; lasciate che essi abbiano la pena della non credenza, se non si presentano al baratto. Non permettete che il Governo debba lucrare perfino sullo smarrimento e sul consumo dei biglietti; non tollerate che in questo modo venga simulata l'applicazione di una nuova tassa o di una ingiustissima penalità.

Mi fermo a queste semplici considerazioni che racchiudono tanto significato, se bene le ho espresse. Riprego i miei amici e la Camera a voler riflettere anche una volta che l'escludere gl'istituti di credito ordinario dalla proroga del tempo per il ritiro dei biglietti sarebbe il creare un dualismo ed un gravissimo inconveniente a pregiudizio, non tanto delle piccole Banche, ma del paese, che ci giudica, attendendo da noi savie e ponderate deliberazioni. Ho fede sicura di vedere accolta l'aggiunta che ho deposta al banco della Presidenza, e chiedo ancora che si vogliano sopprimere gli ultimi due comma di cui ho parlato.

Del resto il nuovo emendamento che ho presentato questa mattina non ha più ragione di essere, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Quanto al limite, non fa alcuna proposta?

LANDUZZI. Faccio la proposta che dopo le parole « Banca del Popolo di Firenze, » si aggiunga: « ed altri istituti di credito. »

PRESIDENTE. Sta bene.

Quanto alla soppressione dei due ultimi comma, si procederà per divisione.

L'onorevole Oliva ha proposto quest'aggiunta all'articolo 30:

« Per quei comuni i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore ed a vista è di-

chiarata obbligatoria la spesa occorrente al cambio dei biglietti medesimi pel 30 giugno 1875.

« Saranno applicabili ai comuni sopraddetti le disposizioni contenute nei due ultimi alinea del precedente articolo. »

L'onorevole Oliva ha facoltà di parlare.

OLIVA. Non dirò che poche parole per esprimere lo scopo di questa proposta.

Non ignora la Camera che alcuni comuni, in momenti gravissimi per l'ordine pubblico, sia per sovvenire, mediante pubblici lavori, agli urgenti bisogni delle popolazioni, derivanti dalla deficienza dei raccolti, sia per mancanza di moneta spicciola, la quale rendeva impossibili gli scambi nelle campagne, hanno dovuto provvedere mediante l'emissione di Buoni o biglietti al portatore ed a vista. Non mancano petizioni a questo riguardo inviate al Parlamento dalle stesse deputazioni provinciali, le quali, quantunque disapprovassero e disapprovino in massima il fatto, non hanno potuto però riconoscere la necessità di un provvedimento speciale per il quale i comuni che si trovino in questa condizione di cose non siano spinti dall'urgenza del cambio, abbiano invece agevolato, per quanto sia possibile, il mezzo di provvedere col tempo al ritiro dei biglietti circolanti.

Io non credo che l'articolo 30, tal quale figura nel progetto concordato tra il Ministero e la Commissione, possa con giusta logica essere applicabile anche ai comuni; tuttavia si è da noi pensato che, ad evitare qualunque equivoco in proposito, non sia inutile una dichiarazione legislativa la quale elimini assolutamente il dubbio che potesse sorgere.

A ciò provvede la proposta da me presentata, o, dirò meglio, d'iniziativa dell'onorevole Fabrizi, alla quale mi sono associato. Con questo provvedimento che io esibisco all'approvazione della Camera, ci allontaneremo meno dalla vigente legislazione comunale e provinciale.

Infatti egli è evidente che, se i comuni, lasciando per ora in disparte la questione della legalità od illegalità del loro operato, si trovano debitori del valore corrispondente alla carta da loro emessa ed attualmente circolante, si tratta di un debito esigibile, e per conseguenza veniamo a trovarci di fronte a provvedimenti già stabiliti dalla legge comunale e provinciale, la quale determina come si debba procedere in casi simili; si tratta cioè di una spesa obbligatoria per cui i comuni debbono fare gli stanziamenti necessari nei bilanci annuali; e se i comuni non provvedono, devono le deputazioni provinciali sopperire al mancamento loro, e provve-

dere d'ufficio alla relativa collocazione delle spese nel bilancio del comune moroso. Dichiariamo adunque, come la mia proposta vi consiglia, signori, dichiariamo obbligatoria la spesa destinata al cambio dei biglietti, e lasciamo poi che questa dichiarazione produca tutti gli effetti legali che sono già in germe nella legge comunale e provinciale esistente.

È inutile che io soggiunga come un altro dei fini della mia proposta sia quello di togliere assolutamente qualunque dubbio che le sanzioni penali, comminate dall'articolo in discussione, possano essere applicabili anche ai comuni. Mi permetta la Camera di esprimere il mio avviso; egli è un assurdo, a mio credere, il sancir pene pei corpi morali; mentre trattandosi di pene, dovrebbero essere di necessità individuali, individuale essendo di sua natura la responsabilità penale. Per conseguenza, non i corpi morali, ma gli amministratori di essi dovrebbero in ogni caso essere soggetti alle pene di cui si tratta, salvo le regole delle complicità nell'applicazione delle pene medesime.

Quanto ai comuni, sarebbe poi assolutamente una violazione delle norme più essenziali della nostra legislazione, se noi applicassimo ai comuni la penalità, se ne facessimo delle persone penalmente responsabili.

Nell'articolo 30 non rimangono applicabili ai comuni che i due comma coi quali la Commissione ed il Ministero provvedono, affinchè, durante il termine assegnato pel ritiro della carta circolante, sia depositata una somma corrispondente alla quantità della carta non ritirata nella Cassa dei depositi e prestiti, per gli ulteriori pagamenti, colla prescrizione quinquennale.

Adunque, o signori, io richiamo la vostra attenzione su questa proposta per diversi motivi: prima, per la speciale condizione dei comuni, i quali non possono certamente essere equiparati agli istituti di credito, ed agli altri enti morali di carattere bancario, e con essi confusi con ugual trattamento; di più, perchè quei comuni hanno dovuto emettere la carta per motivi d'ordine pubblico. E pensate che se della legalità del loro operato l'ora tarda ci permettesse discutere, vedreste che la sentenza di illegalità pronunciata dalla Commissione potrebbe trovare obiezioni non poche; soprattutto uniformiamoci alla legge organica e concreta.

Invece di gettare ai comuni la minaccia di una sanzione penale, invece di porli tra l'uscio ed il muro per costringerli al ritiro dei biglietti, in un modo per loro difficilissimo, io sarei d'avviso che il Parlamento dovrebbe inviar loro un ringraziamento

per aver provveduto in momenti difficili ad inconvenienti a cui non provvedevano le governative disposizioni, e dai quali le misure governative avevano aperto ampiamente la strada.

Ma almeno, o signori, non aggraviamo la mano: dobbiamo alla condizione speciale un rimedio speciale, ed a questo rimedio provvede la proposta presentata da me e dall'onorevole Fabrizi.

MANCINI. Bramerei una spiegazione sulla formola di quest'articolo 31, laddove non solo proibisce, ma sottopone a pena l'emissione di *biglietti* o *titoli al portatore a vista* anche da parte di semplici *individui*. Siccome la parola *biglietto* senza alcuna aggiunta limitativa potrebbe dar luogo a gravi e pericolose incertezze, pregherei la Commissione di dichiarare se intende solamente parlare dell'emissione di veri e propri *biglietti di Banca*; in altri termini riferendosi a quella specie di biglietti, i quali sono indicati nell'articolo primo della legge, dove la proibizione appunto si limita ad emettere *biglietti di Banca*. Ognun vede che altrimenti si andrebbe al di là dello scopo a cui legittimamente questa legge mira, imperocchè non può essere proibito ad un individuo di rilasciare obbligazioni con la propria sottoscrizione, dichiarando che esse saranno soddisfatte a favore di chiunque materialmente le presenti e ne sia il portatore.

Se vi è chi accetta e chi riceve queste obbligazioni, le quali si trasmettono, come è della natura di ogni titolo al portatore, colla semplice tradizione, una legge la quale volesse sopprimere il credito di cui gode un individuo, e che costituisce una sua sacra ed inviolabile proprietà, sarebbe una legge ingiusta e tirannica.

Può impedirsi ad una Banca, ad una società od istituto di carattere bancario, di esercitare questa specie di commercio; ma quanto ai semplici individui non può legittimamente impedirsi loro l'emissione di obbligazioni colla loro sottoscrizione, ancorchè pagabili ad un ignoto portatore e presentatore.

Io credo d'interpretare l'opinione dell'onorevole Commissione e del Governo; ad ogni modo la questione sarebbe feconda di troppo gravi conseguenze, se potesse anche per un istante sollevarsi.

Io quindi attendo dalla cortesia della Commissione e dell'onorevole ministro il chiesto schiarimento.

MEZZANOTTE, *relatore*. Risponderò all'onorevole Mancini che l'articolo 31 si riferiva manifestamente all'articolo 1, nel quale è definita l'indole dei biglietti che questa legge contempla; ma per togliere ogni dubbio, ho già pregato il nostro onorevole pre-

sidente, a nome della Giunta, di rettificare l'articolo nel seguente modo: « individui che emettessero biglietti di Banca. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. La questione sollevata dall'onorevole Mancini, a mio avviso, ha gravità non poca.

MEZZANOTTE, relatore. È corretto all'articolo 1.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma siccome l'onorevole Mancini ha detto che, a suo avviso, un privato può emettere un biglietto colla sua firma, pagabile a chiunque lo presenti, pregherei la Commissione a specificarmi proprio nettamente in che questo titolo, all'infuori della persona che lo emette, si differenzi da un biglietto di Banca.

E se ieri la Camera, e non solo ieri, ma anche discutendosi il 1° e 7° articolo della legge, ha voluto porre un impedimento al risorgere dell'emissione di biglietti per parte di privati, sotto speciose forme, io prego la Commissione e la Camera a considerare se non vi fosse pericolo ad annuire alle spiegazioni ed agli intendimenti dell'onorevole Mancini.

Prego poi la Camera di porre grande attenzione su questo argomento, specialmente sotto l'impressione della notizia, di cui oggi erano pieni i giornali, vale a dire di una catastrofe provocata in una città considerevole del Piemonte, appunto per essere rimasti insoluti di questi biglietti, che non saranno di Banca, ma erano biglietti stampati emessi da un privato, pagabili al presentatore ed a vista.

E per non ripigliare la parola in questa discussione, che volge veramente all'estremo, mi si permetta di fare qualche osservazione all'onorevole Oliva, che, a nome anche dell'onorevole Fabrizi, parlava della condizione dei comuni.

Vorrei prima che considerasse come la questione ha veramente piccola gravità.

I comuni che hanno emesso biglietti e che ne hanno in circolazione, per quanto sieno esatte le notizie ricevute dal Ministero, non sono che sette in tutto il regno; anzi di questi sette, siccome a sei appartengono 120,000 lire, la questione interessa soltanto ad un solo comune, che avrebbe 550,000 lire in circolazione; quindi non parmi che di questa condizione speciale dei comuni sia proprio necessario occuparsi per legge.

Non so poi veramente se il pagamento di questi biglietti cada proprio nella categoria di quelle spese che la legge comunale e provinciale annovera fra le obbligatorie.

In quanto alla responsabilità degli amministratori, poichè i corpi morali non possono essere soggetti a conseguenze penali, una dichiarazione rela-

tiva a ciò la Commissione può ponderare e aggiungere al suo progetto.

GRIFFINI. (Della Commissione) Rispondo all'onorevole Landuzzi. Esso ha chiesto che anche agli altri istituti di credito che non sono Banche popolari, sia accordato il termine del 31 dicembre 1875 pel ritiro dei propri biglietti, invece di quello del 31 dicembre 1874 proposto dalla Commissione.

Questa accetta l'emendamento Landuzzi su tale punto, e quindi annuisce ad accordare anche agli istituti di credito che non sono Banche popolari od agrarie, il termine del 31 dicembre 1875 pel ritiro dei loro biglietti, mentre invece nell'articolo stampato si sarebbe concesso il termine al 31 dicembre 1874.

L'onorevole Landuzzi ha parlato anche del deposito che, secondo l'articolo della Commissione, debbono fare gli istituti di credito alla scadenza del termine accordato per il ritiro dei loro biglietti, il quale deposito abbia un importo uguale a quello dei biglietti che non venissero presentati al cambio, e, se non ho male compreso, troverebbe in ciò un indebito aggravio.

Prego l'onorevole mio amico Landuzzi e la Camera a riflettere che la Giunta, con questa disposizione, ha avuto di mira l'interesse degli istituti emittenti, ed in luogo di aggravarne la condizione, ebbe a salvarli da un danno. Essa considerò che nel termine loro assegnato potrebbero non essere presentati al cambio tutti i biglietti, perchè una parte fosse, ad esempio, smarrita, per cui la mancanza del cambio completo avverrebbe senza nessuna loro colpa, ed anzi crede essere questo caso probabilissimo, per non dire certo.

Vide d'altronde che, secondo il progetto governativo, i detti istituti sarebbero sottoposti a multa, anche senza loro colpa, e pel solo fatto di non avere cambiato tutti i biglietti; e perciò dispose invece che, scadendo il termine, debbano depositare una somma uguale all'importo dei biglietti non presentati, che questa somma debba rimanere applicata alla effettuazione del cambio per cinque anni, ed al fine di quel termine, i biglietti non presentati abbiano a ritenersi prescritti, ed il loro importo debba dividersi fra il Governo e gli istituti.

L'onorevole Landuzzi troverebbe non giusto che la somma corrispondente all'importo dei biglietti che non venissero presentati nel termine della prescrizione, venga divisa fra il Governo e gli istituti, e vorrebbe che venisse per intero lucrata da questi ultimi. Lo prego però a riflettere che, siccome è assai problematico che gli istituti di cui ragioniamo avessero diritto di emissione, così è naturale ed equa

la proposta che l'utile ad essi derivabile per i biglietti distrutti o perduti, venga diviso fra loro ed il Governo. D'altronde il trattamento ad essi fatto deve essere preso nel suo complesso, e perciò deve essere por mente così al termine lungo che ora ottengono pel ritiro dei biglietti, come alla prescrizione introdotta a loro favore, la quale li libererà da un debito che altrimenti non si potrebbe dire estinto.

Perciò, mentre la Commissione non crederebbe di accettare altri emendamenti, prega la Camera a voler essa pure accogliere quello relativo al prolungamento del termine.

PRESIDENTE. Onorevole Griffini, lo prego a scrivere gli emendamenti che la Commissione accetta.

L'onorevole Landuzzi ritira la sua proposta?

LANDUZZI. Debbo ringraziare la Commissione di avere accettata la parte principale dell'emendamento che ho proposto, e confido vi assentirà l'onorevole presidente del Consiglio, come la Camera vi farà adesione.

Avevo proposto ancora la soppressione degli ultimi due comma, ma, a seguito delle spiegazioni testè date dalla Commissione, sono disposto a ritirare l'emendamento che riguarda la soppressione medesima, limitandomi a pregare la Commissione a voler modificare l'ultimo comma; vale a dire, dove si parla della prescrizione quinquennale, finire l'articolo.

PRESIDENTE. Conforme all'emendamento proposto dall'onorevole Leardi e sottoscritto pure da lei?

LANDUZZI. Precisamente.

PRESIDENTE. Onorevole Camerini, ella aveva chiesto di parlare su quest'emendamento.

CAMERINI. È sembrato a me ed a qualche amico mio che tra la vecchia redazione della Commissione e l'emendamento introdotto colla redazione nuova presentata oggi, corresse qualche equivoco che gioverebbe rimuovere. La Commissione nella nuova redazione ha tenuto conto di un fatto che potrebbe essere causa d'inconvenienti, vale a dire che si tenessero ancora in circolazione biglietti che avrebbero dovuto ritirarsi dentro il termine stabilito. Pare a me che questa parte della nuova redazione: « Le Banche popolari e la Banca del Popolo di Firenze, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti »

« Gli istituti di credito, gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874... » sia in opposi-

zione colla parte della vecchia redazione conservata:

« Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione od individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

« Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'istituto emittente ed il Governo. »

Fatto questo deposito, l'istituto non può rispondere del fatto di un terzo che avesse conservato i biglietti, e non li avesse presentati al cambio nel termine stabilito, e le Banche sarebbero fuori di ogni responsabilità, se mai rimanessero biglietti in circolazione. Quindi, secondo noi, dovrebbe sopprimersi l'ultima parte della nuova redazione, o non avrebbe luogo d'esistere la parte da me indicata della redazione antica.

Desidererei sapere se la Commissione può dare qualche spiegazione a questo proposito, perchè qui evidentemente esiste un equivoco che deve essere tolto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, relatore. La questione proposta dall'onorevole Mancini, è stata lungamente discussa...

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha da parlare.

MEZZANOTTE, relatore... ad occasione dell'articolo 1, e definitivamente risolta con la qualificazione introdottavi di *biglietti di Banca*; imperocchè è ben evidente che ogni cittadino possa fare un biglietto al portatore, o un *cheque* per qualsivoglia ragione, cosa assai diversa dal biglietto di Banca che si emette nel fine di tenerlo in circolazione. Ora l'articolo 31 non ha fatto che ripetere quello che era già stabilito nell'articolo 1, dunque ogni difficoltà a questo riguardo sembra esaurita.

Non avendo ben compreso quello che ha detto l'onorevole Camerini, lo pregherei a ripetere il suo concetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lo prego a ricevere privatamente dall'onorevole Camerini quegli schiarimenti che crederà opportuno di darle, e intanto io darò la parola all'onorevole Mancini.

MANCINI. È cessato lo scopo pel quale io aveva chiesto di parlare, e mi dichiaro soddisfatto della aggiunta che la Commissione introduce nell'articolo 31, ripetendo ancora qui che il divieto della emissione non riguarda qualunque specie di bi-

glietti e titoli al portatore, ma solamente i *biglietti di Banca*.

A tal riguardo mi permetterò una risposta all'interrogazione e al dubbio sollevato dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Un *biglietto di Banca* si distingue da altre specie di obbligazioni al portatore, non solo per la *persona* emittente, ma benanco per essere la conseguenza della costituzione di una Banca e di una speculazione riconosciuta come una speciale operazione commerciale, per cui il biglietto esercita nelle contrattazioni l'ufficio di moneta, e di più è distinto anche per una forma peculiare e propria. Quando nell'articolo 1 il divieto è limitato unicamente ai *biglietti di Banca* o ad alcun titolo ad essi *equivalente*, questa eccezione conferma in tutti gli altri casi la regola contraria della legittimità e libertà di emettere ogni altra specie di titoli e di obbligazioni pagabili al portatore, comprendendo ognuno che di titoli al portatore vi ha molte altre specie, essendovi polizze di carico al portatore, certificati di deposito al portatore, *cheques* ed altre obbligazioni al portatore.

E dove pongasi mente ai bisogni speciali del commercio, da che il commerciante talvolta nell'emettere e sottoscrivere un'obbligazione, non sa, nè può sapere, chi sarà che debba presentarla e giovarsene, specialmente allorchè il titolo debba essere adoperato e posto in circolazione in luoghi lontani ed in eventualità non prevedibili; ognuno comprende che un divieto assoluto, anche a semplici individui ed a stabilimenti non bancari, di rilasciare obbligazioni sottoscritte a favore dei loro portatori, non di rado urterebbe di fronte i bisogni riconosciuti della vita commerciale.

Ma, ripeto, io sono soddisfatto della limitazione che la Commissione ha introdotto, e non aggiungo veruna mia proposta particolare.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, le proposte a quest'articolo sono diverse.

Vi è quella dell'onorevole Landuzzi, accettata dalla Commissione: poi un'altra del medesimo che egli ha ritirata.

Vi è la proposta aggiuntiva dell'onorevole Oliva. Vi è un'altra proposta dell'onorevole Landuzzi, che cioè l'ultimo comma dell'articolo sia in questi termini:

« Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge i biglietti non presentati sono prescritti, » sopprimendo le altre parole.

Finalmente l'onorevole Leardi ha presentato un'altra proposta, per la quale mi pare non occorra

grande svolgimento; pure, vuol parlare l'onorevole Leardi?

LEARDI. Se la mia proposta fosse accettata dalla Commissione...

PRESIDENTE. Svolga il suo concetto; la Commissione parlerà dopo.

LEARDI. Io comprendo benissimo, e trovo giusto che si faccia il deposito per i biglietti che si troveranno ancora in corso al momento che debbono essere ritirati. Così trovo giusto egualmente che vi sia la prescrizione quinquennale.

Ma non posso comprendere il motivo per cui il Governo voglia approfittare di metà di questi utili. Forse che il Governo tende a lucrare sulla propria condiscendenza per avere lasciato in giro questa circolazione abusiva? A mio modo di vedere, mi pare che il guadagnare della condiscendenza sia un guadagno che si può fare, ma che non conviene ad un Governo.

Questa, sotto un'altra forma, è una specie di multa. Ma la multa ci è già; e ve n'è abbastanza per fare osservare la legge.

Io quindi trovo una cosa poco conveniente quest'appropriazione di metà degli utili, e prego perciò la Commissione, come pure il ministro, a volere accettare questa soppressione.

MEZZANOTTE, relatore. La Giunta accetta la proposta dell'onorevole Oliva, ma lo prega solamente di ridurre il termine al 30 giugno 1875, invece del 30 giugno 1876.

OLIVA. 31 dicembre 1875. Ringrazio la Commissione della sua adesione; però quanto al termine...

PRESIDENTE. Permetta, parlerà dopo, lasci terminare il relatore.

MEZZANOTTE, relatore. La Giunta accetta il termine del 30 giugno 1875.

Quanto all'onorevole Leardi, debbo fargli riflettere, che questi istituti ottengono un grande vantaggio dalla disposizione della legge, che stabilisce una prescrizione di cinque anni per i biglietti che non fossero portati al cambio. Ora questo è un beneficio che ricevono per virtù di legge, ed è giusto che lo Stato ne abbia la sua parte.

La Giunta perciò non potrebbe accettare la soppressione proposta dall'onorevole Leardi.

LEARDI. Le ragioni dell'onorevole relatore non mi persuadono, in quanto che non so per qual motivo lo Stato voglia farsi pagare il beneficio di una prescrizione. D'altronde il beneficio di questa prescrizione è già pagato dal dover depositare e lasciar inerte questa somma, che gli istituti potrebbero godere. D'altra parte, se lo Stato vuole avere questo

profitto, dovrebbe anche per giustizia sottostare alle spese di fabbricazione.

OLIVA. Io ringrazio di nuovo la Giunta per l'accettazione fatta della proposta da me e dall'onorevole Fabrizi firmata.

Io vorrei pregare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che testè interloquiva in questa questione, di aderire anch'esso a questa proposta, poichè, dal momento che la Commissione ha riconosciuto le ragioni di giustizia e di convenienza alle quali si appoggia, non vedo perchè da parte del Governo si debba spiegare una riluttanza della quale difficilmente mi saprei dar ragione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non aveva fatto alcuna opposizione alla proposta d'accordare ai comuni maggiori agevolanze di quelle che furono proposte, anzi sono lieto che siano ad essi accordate.

Solamente io aveva voluto indicare qual era la situazione dei comuni rispetto a quest'emissione illegittima di biglietti, perchè non fosse esagerata la importanza della questione.

Torno a dire che sono ben lieto che i comuni, a mettersi in piena regola, abbiano pel tempo ogni maggiore agevolanza possibile.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo della Commissione modificato per l'accettazione degli emendamenti dell'onorevole Landuzzi e dell'aggiunta dell'onorevole Oliva.

« Art. 31. Gli istituti di credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'esuberanza della circolazione ovvero del debito, in quanto dentro otto giorni non si fossero rimessi in perfetta regola. »

MEZZANOTTE, relatore. Ho pregato il presidente di aggiungere « biglietti di Banca. »

PRESIDENTE. L'ho già notato.

MEZZANOTTE, relatore. Anche nel primo inciso.

PRESIDENTE. « Gli istituti di credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti di Banca od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma

eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito in quanto dentro otto giorni non si fossero rimessi in perfetta regola.

« Saranno soggetti ad uguale multa :

« Gli istituti e le Banche di credito agrario, costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 31 dicembre 1875, tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati ;

« Le Banche popolari e gli altri istituti di credito, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti, gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti di Banca od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874. »

« Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione od individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

« Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'istituto emittente ed il Governo. »

Qui verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Oliva, così concepita :

« Per quei comuni i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore ed a vista, è dichiarata obbligatoria la spesa occorrente al cambio dei biglietti medesimi pel 30 giugno 1875.

« Saranno applicabili ai comuni sopraddetti le disposizioni contenute nei due ultimi alinea del precedente articolo. »

Poi verrebbe l'ultima parte dell'articolo :

« Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sotto comminatoria di una multa da lire 50 a lire 500, a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. »

Gli emendamenti accettati sono compresi in questa nuova redazione.

Ora non rimane che l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Leardi, il quale vorrebbe che il penultimo comma dell'articolo fosse modificato in modo da non ritenere che le prime parole, cioè :

« Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti. »

CAMERINI. C'è anche il mio.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Leardi?

LEARDI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando dunque se la proposta soppressiva dell'onorevole Leardi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto a partito.

(Non è approvata.)

L'onorevole Camerini ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Io insisto perchè dopo le parole: « 31 dicembre 1874 » si aggiungano le altre: « senza adempiere alle condizioni fissate nel seguente alinea. » Senza di ciò, quando per fatto di altri, e non delle Banche, continuasse la circolazione di alquanti biglietti, le Banche popolari pagherebbero una multa per la circolazione, che si verifica come cosa di fatto, indipendentemente da quella alla quale sarebbero soggette, se non avessero fatto il deposito contemplato nel seguente alinea.

PRESIDENTE. Mi trasmetta la sua proposta.

L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. (*Della Commissione*) La Giunta non crede di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Camerini, ritenendo che abbiano provveduto sufficientemente gli ultimi due capoversi di questo articolo, relativi, il primo al deposito che le Banche, gli enti morali ed i privati potranno fare, spirato il termine stabilito dalla legge, per essere liberati dalla multa, di cui altrimenti sarebbero gravati pei biglietti che non fossero riesciti a ritirare; e l'altro, alla prescrizione dei biglietti medesimi. Coloro che emisero i biglietti, e non riescano a ritirarli, fanno il deposito; la somma depositata sta ferma per cinque anni; entro questo termine possono essere presentati i biglietti che non siano stati presentati nel termine legale, ed in tale caso si compensano con parte del deposito, e l'importo di tutti quei biglietti che ancora non vengano al cambio, si dividerà tra il Governo e l'istituto emittente.

Siccome poi questa divisione, la quale formava oggetto dell'emendamento dell'onorevole Leardi, è stata ammessa dalla Camera, anche sopra di ciò non si potrebbe più ritornare. Mi sembra che il chiarissimo tenore dei due commi da me ricordati tolga ogni ragionevole dubbio sull'inutilità dell'emendamento Camerini. Quindi la Giunta non crede di poterlo accettare.

Nè mi dilungo ulteriormente, giacchè, per quanto mi fu dato di raccogliere dal rapido svolgimento dell'onorevole mio amico Camerini, la quistione da lui sollevata sarebbe piuttosto di forma che di sostanza. Che, se esso avesse presentato prima d'ora il suo emendamento, per cui la Giunta avesse po-

tuto esaminarlo riposatamente, e non fosse stata costretta a farlo nelle angustie di questi momenti, ne avrebbe avuta più ampia risposta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Camerini è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Prego la Camera di bene avvertire che rileggo l'articolo come rimane redatto:

« *Penalità.* — Art. 30. Gli istituti di credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti di banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito.

« Saranno soggetti ad egual multa:

« Gli istituti e le Banche di credito agrario, costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 31 dicembre 1875, tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati;

« Le Banche popolari e gli altri istituti di credito, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti;

« Gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti di banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.

« Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione ed individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

« Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'istituto emittente ed il Governo.

« Per quei comuni, i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore e a vista, è dichiarata obbligatoria la spesa occorrente al cambio dei biglietti medesimi pel 30 giugno 1875.

« Sono applicabili ai comuni stessi le disposizioni contenute nei precedenti due ultimi alinea.

« Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sotto comminatoria di una multa

da lire 50 a lire 500, a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. »

Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 31. Gli istituti di che all'articolo 1, i quali non soddisfacessero a vista ad ogni richiesta di cambio dei propri biglietti in biglietti consorziali od in valuta metallica, saranno privati, per decreto reale, del corso legale dei loro biglietti nelle provincie in cui il cambio fosse mancato. Ciò senza pregiudizio di ogni altra azione cui possano andare soggetti gli istituti medesimi. »

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 32. Gli istituti formanti parte del consorzio dovranno far rientrare gradatamente la circolazione ed il debito rispettivo nei limiti e nelle forme come sopra stabilite, e costituire la loro riserva di cassa per il cambio entro il termine che a ciascheduno sarà assegnato per regio decreto, con riguardo alle speciali condizioni della sua circolazione presente.

« Il detto termine non potrà essere maggiore di un anno dalla pubblicazione di questa legge.

« Durante questo periodo, la circolazione dei biglietti per conto di ciascun istituto non potrà per qualsivoglia titolo oltrepassare quella che esisteva al 31 dicembre 1873. »

(È approvato.)

« Art. 33. Nel termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, la Banca Romana dovrà riprendere il cambio dei suoi biglietti senza limitazione di somma, e cesserà la guarentigia del Governo sui biglietti medesimi, rimanendo abrogata la notificazione del Governo pontificio del 4 ottobre 1866.

« Da questa data non avranno più effetto le disposizioni transitorie degli articoli 133 e 136 degli statuti della Banca medesima. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia *in nome del cassiere a somme fisse*, ed i *Buoni di cassa* che la Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia è dai suoi statuti autorizzata ad emettere, sono, per gli effetti di questa legge, equiparati ai biglietti pagabili al portatore a vista. »

(È approvato.)

« Art. 35. Le fedi di credito in nome di terzi e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a godere del corso legale loro accordato con l'articolo 7 del regio decreto del 1° maggio 1866, n° 2873, per un anno dalla data della

pubblicazione di questa legge. Scorso tal termine, i detti titoli rimarranno meramente fiduciari. »

(È approvato.)

Deggio rammentare alla Camera che, in occasione della discussione dell'articolo 17, la Commissione si era riservata di presentare un'aggiunta spiegativa della questione messa innanzi dall'onorevole Borruso.

Quest'aggiunta ora è stampata nell'allegato che porta il numero 14.

Ne do lettura :

Aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 17 :

« Verificandosi il caso che le Banche, per ordine del Governo, dovessero ricostituire le loro riserve metalliche, il Parlamento provvederà per urgenza con legge speciale.

« Se il Parlamento fosse chiuso, il Ministero è autorizzato, mediante decreto reale, e sentito il Consiglio di Stato, a dare alle Banche una somma ulteriore di biglietti consorziali per provvedere al cambio dei biglietti bancari contro pegno di altrettanta somma in metallo. »

NERVO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiede di parlare su quest'aggiunta?

NERVO. È un semplice schiarimento che io desidero e pregherei l'onorevole Commissione a favorirmelo: imperocchè io non so spiegarmi la portata di questa disposizione di legge a fronte dell'articolo 17 che abbiamo già votato.

Coll'articolo 17 le Banche componenti il consorzio sono autorizzate a mobilitare gradatamente una parte della loro riserva metallica con lo sconto di cambiali pagabili in oro, oppure con anticipazioni su titoli garantiti dallo Stato pagabili in oro e già sorteggiati.

Ai termini di quell'articolo... (*Rumori*)

Prego la Camera a permettermi di proseguire, perchè si tratta di una questione, a mio avviso, importantissima.

Ai termini di quell'articolo, le riserve che saranno mobilitate in quei modi, debbono naturalmente ritornare negli stabilimenti consorziali.

Ciò stante, io non mi spiego come, avendo mobilitate tutte queste riserve per un termine di tre o di sei mesi, se il Governo crederà opportuno di concederle, non mi spiego, dico, come sia necessaria una nuova legge del Parlamento per autorizzare le Banche a ricostituire le loro riserve.

La ricostituzione di queste riserve si farà naturalmente col pagamento delle cambiali in oro, che esse avranno scontato, o colla restituzione dell'oro che esse avranno anticipato su titoli garantiti dallo

Stato. Quando il Governo creda opportuno che le riserve non siano più mobilitate, esso non avrà che da prescriberlo alle Banche, e per ciò non mi sembra punto necessaria una legge.

Un secondo dubbio mi nasce a questo riguardo. Io non so capire come sia necessario che il Governo debba rimettere alle Banche consorziali una somma di biglietti a corso forzoso eguale a quella delle riserve metalliche da ricostituire per metterle in grado di ricostituire queste stesse riserve.

Le riserve metalliche sono una quantità di numerario, che non fa parte del capitale delle Banche, e che queste si sono procurate emettendo biglietti propri.

L'attuale circolazione cartacea delle Banche di emissione comprende adunque la quantità di biglietti emessi per procurarsi le riserve metalliche.

Se queste ammontano a 184 milioni, sono 184 milioni di biglietti che ora le Banche hanno in circolazione in rappresentazione di dette riserve.

Coll'impiegare le riserve metalliche nello sconto di cambiali in oro ed in anticipazioni su deposito di titoli garantiti dallo Stato e pagabili pure in oro, la quantità dei biglietti in circolazione, rappresentante il valore delle riserve metalliche, non cambia, perchè, adunque, ammettere che le Banche possano avere bisogno di biglietti consorziali per ricostituire queste riserve?

Signori, o io m'inganno fortemente, o in questa disposizione veggio la facoltà al Governo di emettere altri 184 milioni di biglietti a corso forzoso in più di un miliardo, mentre non ne veggio la necessità, perchè, come ho avuto l'onore di osservare, e giova ripeterlo, le riserve metalliche si mobilitano con tratte pagabili in oro, le quali è a presumersi sieno sempre pagate esattamente alle loro scadenze. Questo pagamento basterà a ricostituire le riserve. Ora, quale necessità per le Banche di avere dallo Stato una somma di biglietti a corso forzoso equivalente a queste riserve metalliche?

Dal momento che, come dianzi osservai, le Banche hanno dovuto emettere biglietti propri per procurarsi le riserve metalliche; dal momento che, per ricostituire queste, basterà il regolare pagamento delle cambiali in oro, che esse avranno scontate, egli è di tutta evidenza che le Banche non avranno bisogno nè di una maggiore emissione di biglietti propri, nè di biglietti consorziali a corso forzoso per rientrare nelle loro riserve.

Egli è pure evidente che se il Governo volesse adoperare quelle riserve, esso potrebbe darne alle Banc e il controvalore o in biglietti delle Banche medesime, o in biglietti consorziali a corso forzoso,

senza che si abbia ad aumentare la cifra di un miliardo dei biglietti consorziali.

Ora, se si propone che il ritiro delle riserve metalliche per parte del Governo possa avere luogo contro consegna di *altri* biglietti consorziali a corso forzoso, è parimente chiaro che con ciò si autorizza il Governo ad emettere altri 184 milioni di biglietti consorziali oltre il miliardo.

Si è per ciò che io mi permetto di pregare la Commissione a favorirmi qualche schiarimento a questo proposito.

MEZZANOTTE, relatore. L'onorevole Nervo pare non abbia rivolta la sua attenzione al caso preveduto dall'articolo 17.

Se le Banche avranno la disponibilità delle riserve in oro, esse debbono a loro spesa provvedere alle riserve occorrenti pel cambio dei biglietti, ma se il Governo volesse far reintegrare le riserve in oro, o tenerle immobilizzate, è giusto che abbiano dallo Stato, che impedisce ad esse l'uso delle proprie riserve, tanti biglietti inconvertibili quanti ne occorrono pel cambio.

NERVO. Ringrazio l'onorevole relatore degli schiarimenti che egli mi ha favoriti; ma debbo osservargli che le sue parole mi confermano nel dubbio che la lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione aveva in me suscitato.

Quest'aggiunta mi pare contraddire apertamente all'articolo che già abbiamo votato, con cui si è stabilito che la emissione dei biglietti consorziali per conto dello Stato non possa oltrepassare la somma di un miliardo.

Con quest'aggiunta si presumono delle contingenze in cui la mobilitazione delle riserve metalliche potrà implicare l'aumento della circolazione cartacea a corso forzoso di più di 180 milioni. Ecco ciò che mi aveva alquanto impensierito dacchè nel corso di questa discussione la Camera si è manifestata ostile all'idea di superare la cifra di un miliardo di biglietti a corso forzoso accettata dal Ministero.

Io sto pago di avere chiamata l'attenzione della Camera sopra questa grave questione, e non voglio addentrarmi nei motivi che possano avere consigliato questa proposta della Commissione all'ultima ora.

BORRUSO. A me pare che le apprensioni dell'onorevole Nervo siano esagerate, dappoichè è vero che si creerebbero 185 milioni di carta a corso forzoso in più, per darla alle Banche in corrispettivo delle riserve metalliche che sarebbero immobilizzate e, secondo quest'articolo, date in deposito al Governo; ma, siccome questi istituti sono obbligati a tenere

immobilizzata questa carta, perchè debbono tenere un terzo della loro emissione in riserva nelle loro casse, questi 185 milioni si creerebbero per rimanere nelle casse degli stabilimenti, e, se gli stabilimenti mettersero in circolazione una parte di questa riserva, dovrebbero diminuire la loro circolazione o legale o fiduciaria, e non solo di altrettanto quanto ne mettono in circolazione, ma del triplo. Dunque, o la carta rimane nelle casse degli istituti, e nessun danno ne viene alla circolazione; o esce dalle loro casse, e, a misura che esce aumentando la circolazione a corso forzoso, deve rientrare la carta delle Banche, diminuendo il corso legale o fiduciario in proporzione del triplo di quanto aumenta il corso forzoso. Dunque io ritengo che la circolazione non aumenterà per questo, e che i 185 milioni resteranno nelle casse degli istituti, i quali hanno interesse a tenerseli per non diminuire la loro circolazione legale o fiduciaria.

BRANCA. Io vorrei pregare la Camera a mettere la sua attenzione sopra questo punto, che è gravissimo. Può accadere che o le Banche o il Governo richieggano la sospensione del cambio. Se è il Governo, questo suppone già una crisi commerciale o politica. In questo caso io proporrei un altro sistema molto più semplice ed è che il Governo piuttosto che far emettere 184 milioni di carta, pagasse durante il tempo che le riserve restano costrette nelle casse delle Banche un interesse sull'oro, che resta a sua disposizione. Ovvero si vuol sospendere la negoziazione dell'oro per il bisogno delle Banche. Ed allora io dico: tale bisogno non si può verificare che quando le Banche abbiano abusato della emissione. In tale caso non mi spaventa che le Banche abbiano difetto di riserva ed è bene che provvedano esse a loro rischio e pericolo.

MEZZANOTTE, relatore. Io fo riflettere che il caso preveduto dall'articolo è affatto semplice, e non merita tutta questa discussione. Se le Banche avranno le loro riserve in oro disponibili, in questo caso non compete ad esse il diritto di domandar nulla, debbono provvedere coi loro mezzi alla riserva occorrente al cambio dei loro biglietti. Quando poi il Governo, in casi difficilissimi ad avverarsi, volesse far reintegrare le riserve in oro ed immobilizzarle, certo non potrebbe pretendersi due riserve, una in oro immobilizzata e l'altra in biglietti per servire al cambio. In questo caso si riproduce la stessa situazione del 1866, vale a dire che, quando il Governo immobilizzò le riserve in oro, somministrò alle Banche altrettanto in carta.

Mi pare che la cosa sia abbastanza chiara, e non meriti ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 17:

« Verificandosi il caso che le Banche, per ordine del Governo, dovessero ricostituire le loro riserve metalliche, verrà provveduto per urgenza con legge speciale. »

« Se il Parlamento fosse chiuso, il Ministero è autorizzato, mediante decreto reale, e sentito il Consiglio di Stato, a dare alle Banche una somma ulteriore di biglietti consorziali per provvedere al cambio dei biglietti bancari contro pegno di altrettanta somma in metallo. »

CONSIGLIO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. È chiesta la divisione.

Pongo quindi ai voti il primo comma fino alle parole: « provvederà per urgenza con legge speciale. »

(È approvato.)

Pongo ai voti il secondo comma: « Se il Parlamento fosse chiuso, ecc. » come ho letto testè.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta nel suo complesso.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lanzara a venire alla tribuna per presentare una relazione.

LANZARA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge relativo ad una maggiore spesa pel traforo del Moncenisio. (V. *Stampato* n° 65-A)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Rimangono ora a discutersi due ordini del giorno. Uno è proposto dalla Commissione, ed è il seguente:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero di non provvedere in nessun caso ai bisogni del bilancio dal 1874 in poi, mediante ulteriori emissioni di carta inconvertibile, nè per il rimborso dei debiti redimibili nè per le costruzioni di strade di ferro per conto dello Stato, passa alla votazione della legge. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze a dichiarare se accetta o no quest'ordine del giorno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho nessuna difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Dunque il ministro l'accetta.

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto della Commissione e concordato col Ministero.

(La Camera approva.)

Rimane per ultimo l'ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Pissavini e Luzzati, che è il seguente :

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del ministro delle finanze, che sarà presentato un progetto di legge sulle società di commercio, ne raccomanda la sollecita presentazione nella presente Sessione, e confida che conterrà norme opportune e severe per determinare la responsabilità dei fondatori e promotori ed amministratori, nonchè le guarentigie a tutela degli azionisti e della pubblica fede. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Quest'ordine del giorno non fa che esprimere un'idea che io ho già manifestata nell'esposizione finanziaria per cui non potrei rifiutarlo. Quanto però a presentar le proposte nella presente Sessione, debbo dichiarare che lo farò se sarà possibile. Abbiamo già molti impegni e non vorrei promettere più di quanto potrò attendere.

NERVO. Io mi permetterei di pregare gli onorevoli Pissavini e Luzzati a volere accettare una aggiunta a quest'ordine del giorno. Ho veduto con piacere che essi si sono preoccupati di fermare l'attenzione della Camera sopra il grande bisogno che ha il paese di una migliore legislazione sopra la materia delle società anonime.

A mio avviso le riforme necessarie non debbono soltanto riferirsi ad una maggiore responsabilità dei promotori e degli amministratori di società anonime. L'esperienza ha pure dimostrato che le vigenti disposizioni sono pur difettose riguardo al modo di formare il capitale, di cui tali società possano avere bisogno.

È noto alla Camera che la disposizione dell'articolo 135 dell'attuale Codice di commercio ha impedito grandemente lo sviluppo del movimento industriale del paese, recando un grave ostacolo alla formazione dei capitali.

Perciò un progetto di legge su questa materia dovrebbe anche comprendere una savia riforma delle vigenti disposizioni, che sono d'ostacolo alla formazione dei capitali in un paese come il nostro, dove il risparmio si forma assai lentamente.

L'aggiunta che propongo all'ordine del giorno degli onorevoli Luzzati e Pissavini, sarebbe quindi del tenore seguente :

« E provvederà a regolare la materia delle obbligazioni delle società anonime nei riguardi della for-

mazione dei capitali, di cui esse possono abbisognare, in modo più conforme alle condizioni economiche del paese. »

PISSAVINI. Per parte mia, e credo anche per parte dell'onorevole Luzzati, non ci è difficoltà alcuna ad accogliere l'aggiunta dell'onorevole Nervo ; resta però che vi prestino il loro consenso l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione.

In quanto alla dichiarazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, di non voler prendere impegno di presentare il progetto di legge sulle società di commercio nella presente Sessione, io mi permetterò di osservargli che se v'ha un bisogno, ed un bisogno sentito dal paese, è quello che non sia più oltre ritardata la presentazione di questo progetto, e che esso abbia a contenere norme severe e opportune per determinare la responsabilità dei fondatori, promotori ed amministratori di società anonime, non che le più salde guarentigie a tutela degli azionisti e della pubblica fede.

Gli scandali che sonosi verificati in questi ultimi tempi, i disinganni patiti da gente troppo credula, le molte famiglie poste sul lastrico da persone che posero tutto il loro studio nell'ingannare l'altrui buona fede, gettando sul mercato azioni di società che non presentavano alcuna solida base, le promesse mancate, i fallimenti avvenuti, la massa di denaro estorto da uomini avidi di denaro a chi lo guadagnò sudando e lavorando, dovrebbero, a mio avviso, persuadere il Governo della necessità di richiamare l'attenzione del Parlamento sopra questa importante materia il più presto possibile.

La fede pubblica per troppo è stata manomessa anche da persone che, abusando in modo biasimevole della loro posizione privilegiata e sociale, contribuiscono non poco alla completa rovina di buoni ed onesti cittadini.

A ciò pensi seriamente il Governo, ed in allora sono convinto che entro i limiti del possibile si studierà di presentare nella presente Sessione il progetto che coll'ordine del giorno presentato da me e dall'onorevole Luzzati ed accettato dal Ministero e dalla Commissione, abbiamo reclamato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono lietissimo, poichè l'idea è venuta da me e l'ho annunciata nella mia esposizione finanziaria.

Io non nego di apprestarmi a ciò con tutta sollecitudine, ma nei limiti del possibile, perchè non sempre si può promettere ad epoca fissa.

PISSAVINI. S'intende, nei limiti del possibile.

PRESIDENTE. L'aggiunta dell'onorevole Nervo è la seguente : « E provvederà a regolare la materia delle

obbligazioni delle società nei loro rapporti col capitale sociale in modo più conforme ai bisogni economici del paese. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Non è possibile che io accetti fin d'ora quest'aggiunta, perchè ho bisogno di meditarla. Quando si presenterà il progetto di legge, vedrà l'onorevole Nervo se gli conviene o no.

NERVO. Io ho proposto quest'aggiunta soltanto per richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e della Camera sopra quest'argomento, acciò il disegno di legge che sarà presentato al Parlamento, non contenga poi una grave lacuna sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. Non insiste nella sua aggiunta?

NERVO. No, no!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno degli onorevoli Pissavini e Luzzati, di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

Ora si passa alla votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge. (*Ah! ah!*)

Però siccome è un progetto di legge della cui importanza è inutile che io avverta la Camera, prego gli onorevoli deputati di non recarsi a deporre il loro voto nell'urna, se non che man mano che saranno chiamati, onde evitare qualsiasi confusione.

(*Si procede all'appello nominale — Movimenti generali*)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	199
Voti contrari	63

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Relazione di petizioni.

Discussione dei progetti di legge:

2° Maggiore spesa straordinaria per la costruzione della rete delle strade nazionali della Sardegna;

3° Convenzione relativa alle miniere *Terranera* e *Calamita* dell'isola d'Elba;

4° Convenzione pel riscatto del canale *Cavour*;

5° Modificazione della tassa di registro e bollo e assicurazioni vitalizie;

6° Ordinamento dei giurati — Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di assise;

7° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

8° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere;

9° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera.